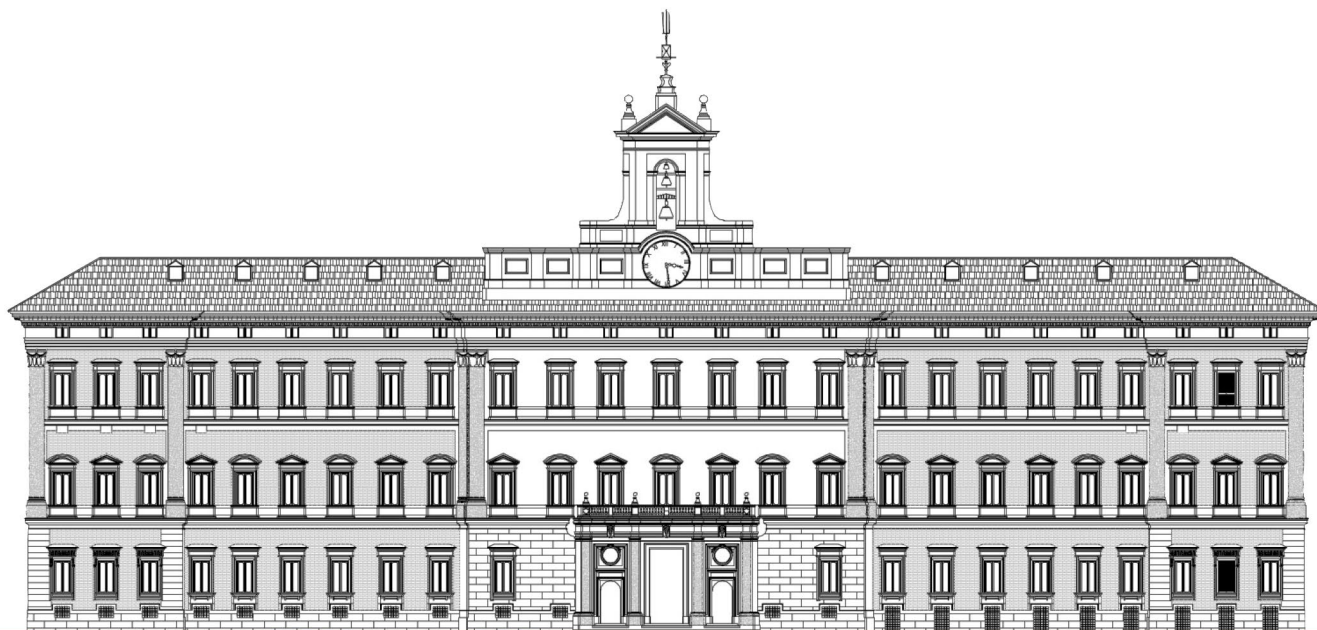




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2823

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

(Conversione in legge del DL n. 25 del 2026)

N. 448 – 24 marzo 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2823

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

(Conversione in legge del DL n. 25 del 2026)

N. 448 – 24 marzo 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 6 -
SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI.....	- 6 -
ARTICOLI 3 E 4	- 13 -
SOSPENSIONE DI LIMITI E PRESCRIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	- 13 -
ARTICOLO 5	- 15 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI	- 15 -
ARTICOLO 6	- 22 -
SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI	- 22 -
ARTICOLO 7	- 27 -
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESORTATRICI.....	- 27 -
ARTICOLO 8	- 29 -
SOSPENSIONE DI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE	- 29 -
ARTICOLO 9	- 32 -
SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA	- 32 -
ARTICOLO 10	- 36 -
MISURE PER IL RILANCIO DEL TURISMO.....	- 36 -
ARTICOLO 11	- 39 -
POTENZIAMENTO DELLA RISPOSTA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE	- 39 -
ARTICOLO 12	- 43 -
MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE..	- 43 -
ARTICOLO 13	- 45 -

MISURE URGENTI IN MATERIA DI TERMINI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2026	- 45 -
ARTICOLO 14.....	- 48 -
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2026	- 48 -
ARTICOLO 15.....	- 50 -
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'AREA DI NISCEMI	- 50 -
ARTICOLO 16.....	- 55 -
CONTRIBUTI PER LA DELOCALIZZAZIONE	- 55 -
ARTICOLO 17.....	- 57 -
ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	- 57 -
ARTICOLO 18.....	- 59 -
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'AZIONE NAZIONALE NEI SETTORI DELLA METEOROLOGIA E DELLA CLIMATOLOGIA.....	- 59 -
ARTICOLO 19.....	- 63 -
RUOLO DI ESPERTI PER L'ACCERTAMENTO E LA STIMA ECONOMICA DEI DANNI PRODOTTI DA EVENTI CALAMITOSI	- 63 -
ARTICOLO 20.....	- 67 -
SISTEMA DI ALLARME PUBBLICO	- 67 -
ARTICOLO 21.....	- 69 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20- <i>SEXIES</i> DEL DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023, E MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA.....	- 69 -
ARTICOLO 22.....	- 75 -
SOSTEGNO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2023	- 75 -
ARTICOLO 23.....	- 80 -
DISPOSIZIONI FINALI	- 80 -
ARTICOLO 24.....	- 81 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 81 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2823
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Lampis (FDI)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla VIII Commissione (Ambiente), è corredato di relazione tecnica a cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile

La norma dispone che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), si applicano anche ai fini dei fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026¹.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 nonché per quelli verificatisi negli anni 2022 e 2023, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati, autorizza la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. La norma richiamata è stata da ultimo novellata dall'articolo 17 del presente provvedimento, cui si rimanda (*cf. infra*).

A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24 del presente provvedimento (*cf. infra*) (comma 2). Si prevede, infine, che le predette risorse siano, altresì, integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) (comma 3).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'articolo 1, comma 619, lettera a), della legge n. 199 del 2025, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

La relazione illustrativa segnala che il comma 3 dell'articolo 1 in esame prevede che le risorse di cui al comma 1 siano integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, emergendo esigenze correlate, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, richiamato dall'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.

¹ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse destinate a fronteggiare i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, di cui all'art.1, c. 448, della L. 234/2021, con ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 30 aprile 2026 (comma 1)	90,0	25,0		90,0	25,0		90,0	25,0	

La relazione tecnica con riferimento al comma 1, fa presente che esso reca un apposito stanziamento, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza di eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026. Attraverso tale stanziamento si consente l'immediato avvio delle attività tese ad indennizzare la popolazione e le imprese colpite dagli eventi emergenziali in parola, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La disposizione consente di fare fronte a interventi che non sarebbero coperti dalle risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) stanziato con delibere di protezione civile di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018: si fa riferimento, in particolare, ad azioni di ripristino delle strutture e delle infrastrutture private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive.

Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che il fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, presenta le occorrenti disponibilità finanziarie.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), si applicano anche ai fini dei fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di

emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026². A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 24 del presente provvedimento (*cf. infra*).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 nonché per quelli verificatisi negli anni 2022 e 2023, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati, autorizza la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. La norma richiamata è stata da ultimo novellata dall'articolo 17 del presente provvedimento, cui si rimanda (*cf. infra*).

Le predette risorse sono, infine, integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Al riguardo, con riferimento alla spesa autorizzata non si formulano osservazioni, considerato che l'onere è limitato allo stanziamento disposto. Con riguardo all'utilizzo del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), pur prendendo atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, secondo cui il predetto fondo presenta le occorrenti disponibilità finanziarie, appare comunque opportuno che sia assicurato che l'utilizzo di tali disponibilità non comporti effetti negativi sulla spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

ARTICOLO 2

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Le norme recano disposizioni in materia di sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi che si applicano ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori

² Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026:

- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 [comma 1, lettera *a*]);
- danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità [comma 1, lettera *b*]).

Le norme demandano ad un’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti della regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’individuazione dei soggetti di cui al comma 1 (comma 2).

In particolare, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono sospesi dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 i termini dei versamenti e degli adempimenti di seguito indicati.

- i versamenti tributari, ad eccezione di quelli dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (comma 3);
- i versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati³, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, operate dai predetti soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d’imposta (comma 4);
- i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito⁴, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari⁵ e dagli accertamenti esecutivi⁶ nonché dagli altri atti emessi dagli enti impositori (comma 5);
- adempimenti tributari, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise, nonché gli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti,

³ Di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 (recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

⁴ Di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

⁵ Di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

⁶ Di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede od operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma (comma 7).

Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 6).

Le norme stabiliscono che:

- i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 e gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.
- i termini di versamento relativi ai seguenti pagamenti, sospesi per effetto delle norme in esame, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione:
 - le cartelle di pagamento;
 - gli accertamenti esecutivi non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti di riscossione per somme dovute all'INPS⁷;
 - le ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato⁸, emesse dagli enti territoriali;
 - gli avvisi di accertamento esecutivi relativi alla riscossione delle entrate degli enti locali, non ancora affidati⁹;
 - gli altri atti emessi dagli enti impositori (comma 8).

Si prevede inoltre che le fattispecie in esame siano soggette alla disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 (sospensione dei termini per eventi eccezionali), la quale si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari, anche in deroga in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (comma 9).

Si rammenta che l'articolo 12, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 159 del 2015 dispone che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al

⁷ Atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010

⁸ Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

⁹ Di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

termine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

Le norme estendono l'applicazione dei precedenti commi anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

La medesima disposizione, inoltre, con riferimento ai soggetti previsti dal comma 1, proroga di tre mesi i termini e le scadenze previsti dalla misura agevolativa (cosiddetta *Rottamazione-quinquies*) di cui all'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera *a*), e 101 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) (comma 10).

Nel dettaglio, gli istituti di definizione agevolata sopra richiamati sono:

- definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari);
- sanatoria delle irregolarità formali;
- ravvedimento speciale;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- definizione agevolata delle controversie pendenti;
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
- annullamento automatico dei debiti fino a mille euro (cosiddetto stralcio).

L'istituto della cosiddetta Rottamazione-quinquies di cui ai commi citati della legge di bilancio 2026 consente di definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023. Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

In particolare, il comma 83 consente al debitore di scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. In caso di pagamento rateale, ai sensi del comma 84, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo. Ai sensi del comma 86 il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2026. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data (comma 88). Il comma 92 prevede che entro il 30 giugno 2026 l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della

definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate; limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86 la lettera a) stabilisce che alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni. Il comma 101 disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell'agente della riscossione e degli enti creditori: a seguito del pagamento delle somme per la rottamazione delle cartelle, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della rottamazione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica con riferimento alle disposizioni in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi di cui commi 3 e 4 in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 non ascrive effetti finanziari in termini di minori entrate fiscali e contributive per il corrente anno, trattandosi di una sospensione infrannuale in considerazione della circostanza che il comma 8 stabilisce la ripresa dei versamenti sospesi in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

Parimenti, la relazione tecnica non ascrive effetti al comma 7, concernente la sospensione degli adempimenti di carattere amministrativo.

In relazione alle disposizioni di cui ai commi 5 e 8, la relazione tecnica ritiene che l'applicazione delle citate disposizioni a un numero limitato di soggetti, individuati esclusivamente in coloro che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dai citati eventi meteorologici, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti già adottati dalle competenti autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto, o per i quali, all'esito delle verifiche di agibilità che siano state richieste alla medesima data, sia effettivamente disposto lo sgombero per inagibilità, non sia idonea a determinare oneri finanziari, atteso che gli effetti del rallentamento, nell'anno in corso, delle procedure di riscossione ordinaria conseguenti alla notifica degli atti di cui all'articolo 5 potranno essere riassorbiti in corso d'anno, stante il numero verosimilmente esiguo degli atti interessati.

Analogamente, la previsione di cui al comma 10, secondo periodo, recante la proroga trimestrale dei termini e delle scadenze di versamento della procedura di definizione

agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101 della legge di bilancio 2026 (cosiddetta. *rottamazione-quinquies*), non produce effetti sul gettito atteso nel 2026 per i versamenti relativi alla predetta procedura, in relazione al numero limitato di contribuenti aventi titolo alla proroga, rispetto alla platea dei soggetti potenzialmente aderenti stimata in sede della relazione tecnica originaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. I soggetti a cui si applicano le suddette sospensioni dei termini sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti della regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (cosiddetta *Rottamazione-quinquies*).

La relazione tecnica con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi di cui commi 3 e 4 in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 non ascrive effetti finanziari in termini di minori entrate fiscali e contributive per il corrente anno, trattandosi di una sospensione infrannuale in considerazione della circostanza che il comma 8 stabilisce la ripresa dei versamenti sospesi in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. In merito al comma 5 (che estende la sospensione anche alle cartelle di pagamento, agli accertamenti esecutivi, agli avvisi di addebito, eccetera) e comma 8 (che disciplina la ripresa dei versamenti sospesi), la relazione tecnica afferma che le norme non sono idonee a determinare oneri finanziari, atteso che gli effetti del rallentamento, nell'anno in corso, delle procedure di riscossione ordinaria potranno essere riassorbiti in corso d'anno, stante il numero verosimilmente esiguo degli atti interessati. Con riferimento al comma 10, secondo periodo

(che proroga di tre mesi i termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli – cosiddetta Rottamazione-*quinquies*), la relazione tecnica afferma che la disposizione non produce effetti sul gettito atteso nel 2026 per i versamenti relativi alla predetta procedura, in relazione al numero limitato di contribuenti aventi titolo alla proroga, rispetto alla platea dei soggetti potenzialmente aderenti stimata in sede della relazione tecnica originaria.

Ciò stante, non si formulano osservazioni in merito alla sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in quanto le norme prevedono che i versamenti vengano comunque effettuati in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026 (sospensione infrannuale).

Con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 5, pur evidenziandosi che la norma, incidendo su cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito eccetera, potrebbe determinare un rallentamento della riscossione ordinaria, non si formulano osservazioni, prendendosi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che non ascrive alla norma effetti finanziari in considerazione della possibilità che i ritardi nella riscossione vengano riassorbiti in corso d'anno, stante il numero verosimilmente esiguo degli atti interessati.

In relazione alla proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (cosiddetta Rottamazione-*quinquies*), si evidenzia che la norma incide anche sui termini di versamento delle rate in caso di rateizzazione degli importi dovuti determinando uno slittamento dei pagamenti all'esercizio successivo a partire dalla seconda rata bimestrale.

Ciò stante, posto che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in considerazione del numero limitato di contribuenti aventi titolo alla proroga, rispetto alla platea dei soggetti potenzialmente aderenti stimata in sede della relazione tecnica originaria, appare comunque opportuno acquisire informazioni più puntuali in merito al numero dei soggetti coinvolti.

ARTICOLI 3 e 4

Sospensione di limiti e prescrizioni in materia ambientale

Le norme prevedono che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale)¹⁰, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza¹¹, sia sospesa, per i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici¹² (articolo 3).

Le disposizioni fanno particolare riferimento:

- alle fognature;
- alle fosse tipo Imhoff;
- agli impianti di sollevamento;
- agli impianti di depurazione delle acque reflue.

La deroga decorre dal 18 gennaio 2026 fino al ripristino delle suddette infrastrutture, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, riguardando i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei citati eventi meteorologici.

Viene altresì sospesa, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027, l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-*bis* a 29-*quattordices*, 208, 214 e 216, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 (articolo 4).

Si tratta dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- autorizzazioni integrate ambientali (AIA) (articoli da 29-*bis* a 29-*quattordices* del decreto legislativo n. 152 del 2006);
- autorizzazioni rilasciate agli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 208 decreto legislativo n. 152 del 2006);
- autorizzazioni alle procedure semplificate di recupero e smaltimento dei rifiuti (articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006);

¹⁰ L'articolo 124, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che le regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse.

¹¹ Con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

¹² Di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

- provvedimenti relativi alle discariche di rifiuti, rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche;
- autorizzazioni uniche ambientali (AUA) (disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento all'articolo 4, chiarisce che le stesse si limitano a escludere talune prescrizioni poste nelle autorizzazioni ambientali riferite alla gestione e alle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza¹³, sospendono, per i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici come previsti dal Testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. La deroga decorre dal 18 gennaio 2026 fino al ripristino delle suddette infrastrutture e, comunque, non oltre il 18 gennaio 2027 (articolo 3).

Viene altresì sospesa, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027, l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali (articolo 4).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

¹³ Di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Le norme prevedono che ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive od operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza¹⁴, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito dei suddetti eventi, sia riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La medesima integrazione è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori (comma 1).

L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate (comma 2).

Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, esclusi i lavoratori agricoli, l'integrazione è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, l'integrazione è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate (commi 3 e 4).

Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. Tali integrazioni sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola (comma 5).

I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 (comma 6).

¹⁴ Con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

Le integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, con il trattamento di integrazione salariale per gli operai, impiegati e quadri del settore agricolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato¹⁵, nonché con i trattamenti previsti per i lavoratori del settore agricolo dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche¹⁶ (comma 7).

I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e non sono soggetti al pagamento del contributo addizionale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2018¹⁷ (comma 8).

La normativa generale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 dispone che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile¹⁸.

Relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, l'articolo 12, comma 4, con riferimento alla concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) – che può essere corrisposta fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane –, esclude che in tali casi si applichino le limitazioni riferite alla concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria. In particolare, non si applicano la previsione secondo cui, se l'impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa, nonché quella che dispone che la CIGO relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle

¹⁵ Di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972.

¹⁶ Di cui all'articolo 21, comma 4, della legge n. 223 del 1991.

¹⁷ L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, sia stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. Il successivo comma 1-ter riduce le suddette aliquote a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, in misura pari: al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 9 per cento oltre il limite sopra previsto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

¹⁸ Fatto salvo quanto previsto in caso di CIGS concessa per la causale di contratto di solidarietà, la cui durata viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici (comma 9).

Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10).

Ai relativi oneri, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 11 e 12).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Integrazione al reddito per lavoratori subordinati del settore privato, inclusi agricoltori, a seguito eventi metereologici gennaio 2026 - prestazione (comma 9)	24,4			24,4			24,4		
Integrazione al reddito per lavoratori subordinati del settore privato, inclusi agricoltori, a seguito eventi metereologici gennaio 2026 – contribuzione figurativa (comma 9)	13,2								
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione	37,6			26,3			26,3		

La relazione tecnica, oltre a sintetizzare le norme, precisa che per la stima del costo dell'anno 2026, che costituisce limite di spesa, sono stati utilizzati i dati desunti dagli archivi INPS per l'anno 2024 riferiti ai comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con l'indicazione delle basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione degli oneri:

- numero di lavoratori dipendenti settore privato nell'anno 2024: 1.249.000;
 - di cui lavoratori dipendenti non agricoli: 1.150.000;
 - di cui lavoratori dipendenti agricoli: 99.000;
- retribuzione media mensile lavoratori dipendenti non agricoli nell'anno 2024 (euro): 2.095;
- retribuzione media mensile lavoratori dipendenti agricoli nell'anno 2024 (euro): 1.866;
- aliquota, relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), di contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) nell'anno 2026 per i lavoratori dipendenti non agricoli: 33,00 per cento;
- aliquota relativa al FPLD per contribuzione IVS nell'anno 2026 per i lavoratori dipendenti agricoli: 30,50 per cento;
- tetto mensile netto della cassa integrazione guadagni (CIG) nell'anno 2026 (euro): 1.340,56.

È stata ipotizzata l'invarianza della platea dei lavoratori potenzialmente interessati dalla norma in esame e le retribuzioni medie mensili sono state rivalutate sulla base di parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2025.

La relazione tecnica fa presente che le percentuali medie di adesione alla prestazione e le durate medie del periodo di fruizione della stessa, adottate ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla presente norma, sono state opportunamente ridotte rispetto a quelle riportate nella relazione tecnica in relazione all'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2023, alla luce delle risultanze dei rendiconti relativi agli anni 2023 e 2024, i quali evidenziano spese complessive per l'alluvione Emilia-Romagna pari al 2 per cento rispetto agli stanziamenti.

La relazione tecnica riferisce che, allo stato attuale, non conoscendo il reale impatto che il ciclone *Harry* ha avuto sulle attività economiche dei territori colpiti nella regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, indicati nell'ordinanza, si è ipotizzato il medesimo comportamento/ricorso alla prestazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori di tali territori rispetto a quanto si è verificato in occasione dell'alluvione dell'Emilia-Romagna.

Nel prospetto seguente sono riportati gli effetti per la finanza pubblica relativamente all'anno 2026 derivanti dal provvedimento in esame con l'indicazione del numero di

lavoratori potenzialmente interessati, le ipotesi adottate circa la percentuale di adesione e la durata media della prestazione.

Effetti per la finanza pubblica (- effetti negativi; + effetti positivi, valori in mln di euro)							
Onere 2026 (milioni di euro)							
	numero lavoratori potenziali	ipotesi adesione	numero beneficiari	numero medio mesi	prestazione	copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti non agricoli	1.150.000	1,5%	17.300	1,0	-23,1	-12,6	-35,7
Lavoratori dipendenti agricoli	99.000	1,0%	1.000	1,0	-1,3	-0,6	-1,9
Totale	1.249.000		18.300		-24,4	-13,2	-37,6

Si prevede, inoltre, che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, attivi dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, impossibilitati a prestare attività lavorativa, siano riconosciute, entro il limite temporale del 30 aprile 2026, integrazioni al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora dall'attività di monitoraggio svolta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa dianzi citato, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici.

Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi oneri, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al citato limite di spesa, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate, nel medesimo anno, allo stesso Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica fornisce nel dettaglio le ipotesi e i parametri utilizzati per la stima dei maggiori oneri. In particolare, essa segnala che le percentuali medie di adesione alla prestazione e le durate medie del periodo di fruizione della stessa, adottate ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla presente norma, sono state opportunamente ridotte rispetto a quelle riportate nella relazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2023, alla luce delle risultanze dei rendiconti relativi agli anni 2023 e 2024 che evidenziano spese "complessive" per l'alluvione Emilia-Romagna pari al 2 per cento rispetto agli stanziamenti. Pertanto, la relazione tecnica segnala che si è ipotizzato il medesimo ricorso alla prestazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori dei territori di cui trattasi rispetto a quanto si è verificato in occasione dell'alluvione dell'Emilia Romagna.

In proposito, si rileva che le percentuali di adesione utilizzate per la definizione della platea dei soggetti effettivamente interessati rispetto a quella potenziale risultano notevolmente inferiori (1,5 per cento per i lavoratori non agricoli e 1 per cento per quelli agricoli) rispetto a quelle utilizzate con riferimento all'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2023 (30 per cento per i lavoratori non agricoli e 100 per cento per quelli agricoli), che ha concesso analogamente trattamenti di integrazioni al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle zone colpite da eventi calamitosi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. È stata altresì pressoché dimezzata la durata media del trattamento rispetto a quella ipotizzata in sede del suddetto articolo 7.

Ciò stante, fermo restando che le disposizioni in esame sono corredate da una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo cui l'INPS non accoglie le domande di adesione ai benefici ivi introdotti nei casi in cui si riscontri il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, ai fini della verifica della quantificazione, appare comunque necessario precisare se il tasso di adesione alla misura da parte della platea potenziale - pari all'1,5 per cento per i lavoratori non agricoli e all'1 per cento per i lavoratori agricoli - e la durata media della prestazione, pari a 1 mese, siano stati stimati sulla base di quanto registrato nelle zone colpite dagli eventi calamitosi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica secondo cui – come detto – si è ipotizzato il medesimo ricorso alla prestazione da parte dei datori di lavoro

e dei lavoratori dei territori di cui trattasi rispetto a quanto si è verificato in occasione dell'alluvione dell'Emilia Romagna.

A quest'ultimo riguardo, si rappresenta che la gran parte della platea considerata dalla relazione tecnica è costituita da lavoratori non agricoli per i quali la misura prevede, nei casi in cui gli stessi risultino impossibilitati a prestare attività lavorativa una durata massima della prestazione di 3 mesi pari al triplo di quella media ipotizzata.

Infine, in merito alle attività che l'INPS è chiamato a svolgere, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che le stesse risultano tra quelle istituzionalmente svolte dall'Istituto e, quindi, realizzabili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come confermato dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 9 del medesimo articolo, recante misure di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati del settore privato dei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, nel ricordare che il menzionato Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213 per l'anno 2026, si evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente per l'anno 2026 alla somma degli importi delle riduzioni del medesimo fondo operate per finalità di copertura finanziaria dalla disposizione in esame e dal successivo articolo 6, comma 4.

Tanto premesso, nel rilevare la coerenza dell'intervento in esame rispetto alle finalità del Fondo sociale per occupazione e formazione, appare comunque opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del predetto fondo non derivi

pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dal successivo articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 6

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Le norme riconoscono, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, una indennità *una tantum* pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

L'indennità è riconosciuta, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ai lavoratori che soddisfano in seguenti requisiti:

- alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026;
- che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei predetti eventi meteorologici.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (comma 1).

L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 (comma 2).

Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma 4).

Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Indennità una tantum pari a 500€ in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, riconosciuta dall'INPS per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (comma 2)	78,8			78,8			78,8		
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. <i>a</i>), del D.L. 185/2008	112,6			78,8			78,8		

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e illustra che, per la stima degli effetti finanziari, si è proceduto ad una rilevazione che ha quantificato in 449 mila i soggetti interessati al sostegno economico appartenenti alle Gestioni di artigiani, commercianti, CDCM, collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26 e professionisti iscritti alle Casse di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Per tali 449 mila soggetti la relazione tecnica ipotizza una adesione pari al 7 per cento tenuto conto di quanto rendicontato a fronte di evento climatico simile "alluvione Emilia-Romagna" del maggio 2023 (decreto-legge n. 61 del 2023).

Infatti, per l'evento climatico del 2023, a fronte di uno stanziamento pari a 253,6 milioni di euro sono stati consuntivati oneri pari a 33,4 milioni di euro.

La relazione tecnica afferma che l'ipotesi adottata, più contenuta rispetto alle risultanze di quanto erogato per l'Emilia Romagna, tiene anche conto che l'elenco dei Comuni attualmente interessati non contiene la "Circoscrizione interessata" come, invece, fu precisato nel citato decreto-legge n. 61 del 2023; in altri termini, la sola indicazione dei Comuni colpiti da alluvione, di cui 5 capoluoghi di provincia con almeno 100.000 abitanti, senza ulteriori perimetrazioni, è coerente con l'ipotesi che i soggetti concretamente interessati allo stato di emergenza siano percentualmente più contenuti rispetto a quanto dedotto per evento alluvione del 2023.

Relativamente al numero di indennizzi la relazione tecnica ipotizza che per ogni beneficiario vengano erogati 5 indennizzi da 500 euro cadauno.

Di seguito si riporta l'onere per la finanza pubblica per l'anno 2026 stimato in 78,8 milioni euro.

Categoria	Numero soggetti potenziali	Ipotesi di adesione	Numero beneficiari	Numero medio di indennità	Maggiori oneri (milioni di euro)
Artigiani	90.000	7%	6.300	5	15,8
Commercianti	174.000	7%	12.180	5	30,5
Agricoli autonomi	34.000	7%	2.380	5	6
Collaboratori	81.000	7%	5.670	5	14,2
Professionisti iscritti Gestione Separata INPS	30.000	7%	2.100	5	5,3
Professionisti iscritti Casse	40.000	7%	2.800	5	7
Totale	449.000	7%	31.430	5	78,8

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei lavoratori autonomi, che, alla data del 18 gennaio 2026 risiedono o sono domiciliati ovvero operano in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività

a causa degli eventi alluvionali, un'indennità *una tantum*, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. Ai relativi oneri, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede con le modalità ivi previste.

Al riguardo, premesso che la quantificazione risulta coerente con i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, appare comunque opportuno acquisire una conferma circa la prudenzialità dell'ipotesi di un'adesione del 7 per cento dei lavoratori potenzialmente beneficiari dell'indennità. Tale ipotesi è infatti basata su quanto rendicontato a fronte di un evento climatico simile, ossia l'alluvione in Emilia Romagna del maggio 2023, in seguito alla quale è stata riconosciuta un'analogia indennità ai lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, per cui sono stati consuntivati oneri pari a 33,4 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento pari a 253,6 milioni di euro.

Dai dati disponibili è possibile stimare che gli oneri effettivi corrispondono a un tasso di adesione della platea potenziale pari a circa il 9 per cento, e non al 70 per cento inizialmente ipotizzato nella relazione tecnica.

La relazione tecnica relativa alla disposizione in esame giustifica l'adozione di un tasso di adesione del 7 per cento osservando che, in questo caso, la platea potenziale è stata individuata considerando l'intero territorio dei comuni interessati. Diversamente, nel caso dell'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023 la platea era già circoscritta alle sole frazioni dei comuni interessate dallo stato di emergenza e quindi, in linea teorica, caratterizzata da una maggiore probabilità di adesione.

In proposito, si osserva che, poiché la norma in esame, diversamente da quanto previsto all'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, stabilisce espressamente che la citata indennità non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, si potrebbe verificare un tasso di adesione più elevato rispetto a quello riscontrato in occasione dell'alluvione in Emilia Romagna. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, sarebbe utile disporre di informazioni a consuntivo sul numero medio di indennità effettivamente percepite da ciascun beneficiario in relazione all'alluvione in Emilia Romagna del maggio 2023, al fine di verificare la prudenzialità dell'ipotesi, adottata nella quantificazione, della fruizione di cinque indennità da 500 euro per ogni soggetto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 2 del medesimo articolo 6, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante riduzione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, nel ricordare che il menzionato Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213 per l'anno 2026, si evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente per l'anno 2026 alla somma degli importi delle riduzioni del medesimo fondo operate per finalità di copertura finanziaria dalla disposizione in esame e dal precedente articolo 5, comma 11.

Si rileva, altresì, che – come risulta anche dal prospetto degli effetti finanziari del provvedimento - il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente l'ammontare degli oneri oggetto di copertura al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione in termini di saldo netto da finanziare, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno ai redditi e all'occupazione e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione

figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto premesso, appare comunque opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del predetto fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 5, comma 11.

ARTICOLO 7

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

Normativa vigente

L'articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ha autorizzato la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.) all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020.

Le norme estendono la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023 alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), fermo restando il limite massimo di 300 milioni di euro di risorse destinate alla misura previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del Fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Alle imprese di cui al primo periodo è attribuita una quota delle risorse destinate alla misura, nel limite massimo di 130 milioni di euro.

In proposito si ricorda che l'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «Fondo per la promozione integrata», e, in particolare, la lettera *d*), ha individuato tra le finalità di tale fondo la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 per l'internazionalizzazione delle imprese.

Il Fondo è stato da ultimo rifinanziato per tale finalità, dall'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che lo ha incrementato, da ultimo, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Si ricorda infine che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998, l'attuazione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al citato Fondo è attribuita a SIMEST S.p.A.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto opera entro il limite massimo, pari a 300 milioni di euro, della quota delle risorse giacenti sul conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, "Fondo per la promozione integrata"). Dette risorse sono state destinate dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, all'erogazione dei ristori alle imprese situate nei territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023.

A tal riguardo, si rileva che, alla data del 31 gennaio 2026, per gli eventi sopra menzionati, sono state accolte 394 domande e sono stati impegnati complessivamente circa 159 milioni di euro, di cui 157 milioni di euro deliberati fino al 31 dicembre 2025 e 2 milioni di euro deliberati nel mese di gennaio 2026. Il conseguente residuo di risorse, che al 31 gennaio 2026 è pari circa ad euro 141 milioni, ed è utilizzabile per eventuali nuove domande di contributo.

La disposizione in esame attribuisce, nel limite massimo di 130 milioni di euro, una quota di tali risorse ai contributi in favore delle imprese situate nei territori interessati dagli eventi oggetto del decreto in esame.

Le richieste di contributi sono valutate da SIMEST S.p.A. secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e completamento della relativa istruttoria e, in ogni caso, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e attribuite.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme autorizzano la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.) all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 130 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020, da destinare alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate, che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice.

Secondo la relazione tecnica, alla data del 31 gennaio 2026, per gli eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023, sono state accolte 394 domande e sono stati impegnati complessivamente, rispetto al limite massimo di 300 milioni di euro messo a disposizione, circa 159 milioni di euro, di cui 157 milioni di euro deliberati fino al 31 dicembre 2025 e 2 milioni di euro deliberati nel mese di gennaio 2026. Il conseguente residuo di risorse, che al 31 gennaio 2026 è pari a circa 141 milioni di euro, è utilizzabile per eventuali nuove domande di contributo.

Ciò stante, considerato che il nuovo limite di spesa destinato alla platea dei nuovi beneficiari previsto dalla disposizione in esame, pari a 130 milioni di euro, occupa uno spazio finanziario quasi corrispondente alle citate risorse residue su cui dovrebbe insistere anche la platea originaria relativa agli eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023, appare opportuno chiarire se vi siano ancora procedure amministrative in corso per l'erogazione dei contributi a favore della platea originaria.

ARTICOLO 8

Sospensione di termini in favore delle imprese

Le norme dispongono la sospensione dal 18 gennaio al 31 marzo 2026 - senza applicazione di sanzioni e interessi - per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano

la sede legale od operativa, oppure unità locali, nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, dei termini relativi a:

- versamenti riferiti al diritto annuale (previsto dall'articolo 18 della legge n. 580 del 1993) dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese [comma 1, lettera *a*]);
- adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 [comma 1, lettera *b*]).

La disposizione fa riferimento ai territori dei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026).

Si tratta dei Comuni della regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.

Sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore contenute nelle ordinanze di Protezione civile (disciplinate dall'articolo 25 del Codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018) emanate in relazione allo stato di emergenza (alinea del comma 1).

Si dispone inoltre che gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile¹⁹, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia²⁰ (comma 2).

Le norme, inoltre, sospendono a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici in oggetto, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa relativi ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio (comma 3).

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera *a*), e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine (comma 4).

Si prevede che, al fine di consentire la ripresa delle attività economiche negli immobili situati nella provincia in cui essa si svolgeva, prevede che alle locazioni stipulate dai titolari di attività economiche si applichino le norme del codice civile (artt. 1571 e ss.) in luogo di quelle relative alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione di cui alla legge n. 392 del 1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁹ Si rammenta che, ai sensi del citato articolo 1218 del codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

²⁰ La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati - cioè un archivio di informazioni - sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.

La relazione tecnica oltre a riassumere il contenuto delle norme afferma che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) non determina effetti negativi per la finanza pubblica considerata la portata infrannuale della sospensione. Quanto al comma 1, lettera b) la relazione tecnica precisa che si tratta di adempimenti di carattere formale (a titolo esemplificativo deposito di bilanci; rinvio assemblee societarie; deposito dichiarazioni relative agli aspetti contabili), considerato che la disposizione in esame non ha a oggetto adempimenti di carattere fiscale e tributario la cui competenza è del Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano sospensioni di termini in favore di imprese e società aventi sede legale o operativa, oppure unità locali, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge. Si tratta, in particolare, della sospensione dal 18 gennaio al 31 marzo 2026:

- dei versamenti riferiti al diritto annuale alla Camera di commercio [comma 1, lettera a)];
- degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 [comma 1, lettera b)].

Sono inoltre sospesi a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, per le medesime società e imprese, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa relativi ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio (comma 3).

Si prevede inoltre che i versamenti sospesi ai sensi della lettera a) del comma 1 e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine (comma 4).

La relazione tecnica con riferimento al comma 1 afferma che la disposizione di cui alla lettera a) non determina effetti negativi per la finanza pubblica considerata la portata infrannuale della sospensione. Quanto alla lettera b), essa precisa che si tratta di adempimenti di carattere formale (a titolo esemplificativo, deposito di bilanci, rinvio di assemblee societarie e deposito di dichiarazioni relative ad aspetti contabili).

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare, anche con riferimento alla sospensione dei termini che riguardano i versamenti alle Camere di commercio, posto che si prevede che gli stessi vengano comunque effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine (sospensione infrannuale).

ARTICOLO 9

Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Le norme prevedono che le imprese agricole²¹, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004²², in deroga al comma 4, del medesimo articolo 5 e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera *d*), dello stesso articolo 5 (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, nonché delle imprese di acquacoltura e della pesca, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, nei limiti dell'entità del danno accertato, prevede che, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole, possano essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili:

- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato [comma 2, lettera *a*];
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tassi agevolati [comma 2, lettera *b*];
- proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio [comma 2, lettera *c*];
- esonero parziale, fino ad un massimo del 50 per cento, per dodici mesi del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti [comma 2, lettera *d*].

Il comma 4 specifica che sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

Viene stabilito che ai medesimi interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004²³ possano accedere anche le imprese e i consorzi della pesca²⁴ e dell'acquacoltura (comma 2).

²¹ Di cui all'articolo 2135 del codice civile.

²² Con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo 5.

²³ Con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo 5, e con le stesse modalità e condizioni.

²⁴ Incluse anche le unità da pesca.

Viene, inoltre, stabilito che le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 3).

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 stabilisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dal predetto articolo 5 e la relativa richiesta di spesa.

Viene disposto, per le finalità e alle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori²⁵ di 108 milioni di euro per l'anno 2026, prevedendo che ai relativi oneri, pari a 108 milioni di euro per il 2026, si provveda ai sensi del successivo articolo 24 (commi 4 e 5).

Viene, infine, differito dal 31 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 il termine, previsto dall'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 202 del 2024, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15 del D.L. 102/2004, al fine di fronteggiare i gravi danni subiti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 (comma 4)	108,0			108,0			108,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento ai commi 1 e 2, che individuano l'ambito soggettivo di applicazione della misura in esame, afferma che il ventaglio dei potenziali beneficiari sul quale è stato stimato il fabbisogno è stato determinato

²⁵ Di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

avvalendosi anche di strumenti che permettono una quantificazione tendenziale delle imprese agricole che hanno subito danni da fenomeni meteorologici, quali le piattaforme nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il fascicolo aziendale e il Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole, entrambi gestiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché alla documentazione fornita da AGEA che, attraverso la mappatura satellitare dei suoli, dà conto delle zone maggiormente colpite dalle precipitazioni.

Quanto al comma 3, la relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura procedurale ed è finalizzata a consentire una più efficace istruttoria regionale in relazione all'ampiezza e alla complessità degli eventi, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo al comma 4, che dispone il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, la relazione tecnica afferma che la quantificazione dello stanziamento, pari a 108 milioni di euro, è parametrata alla dimensione complessiva dei danni segnalati dalle regioni interessate e nella necessità di garantire una dotazione finanziaria adeguata a consentire l'effettiva operatività del predetto Fondo di solidarietà nazionale, tenuto conto: dell'estensione territoriale degli eventi calamitosi; della pluralità dei comparti coinvolti (agricoltura, pesca e acquacoltura); della tipologia dei danni, che interessano non solo le produzioni, ma anche strutture aziendali, infrastrutture interaziendali e unità da pesca, nonché degli impegni già gravanti sul Fondo per eventi verificatisi in annualità precedenti. Le prime ricognizioni regionali evidenziano, dichiara la relazione tecnica, un fabbisogno potenziale significativamente superiore alle disponibilità ordinarie del Fondo, rendendo necessario un rifinanziamento straordinario che, pur non essendo finalizzato alla copertura integrale dei danni accertati, consenta di assicurare un livello minimo di ristoro coerente con le percentuali e le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stanziamento in esame assume pertanto carattere prudenziale e proporzionato, idoneo a sostenere la prima fase degli interventi compensativi e a evitare il rischio di declaratorie prive di adeguata copertura finanziaria.

Quanto alle modalità di copertura individuate dal comma 5, la relazione tecnica precisa che quota parte della predetta autorizzazione di spesa (segnatamente, una quota pari a 18 milioni di euro, destinata alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia) è finanziata mediante l'utilizzo dei residui di spesa risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del suddetto decreto n. 102 del 2004. Tali risorse, già assegnate alle regioni e non utilizzate, risultano integralmente disponibili e ammontano complessivamente a 18.406.453,87 euro, riferiti a precedenti eventi calamitosi (piogge alluvionali nella provincia di Catanzaro e siccità 2024 in Sicilia). Il loro utilizzo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse già scontate nei saldi di finanza pubblica. Si aggiunge che, a fronte di specifica richiesta avanzata, a fini ricognitivi, le regioni interessate

hanno comunicato la disponibilità delle suddette risorse, essendo le medesime libere da impegni.

Inoltre, la relazione tecnica precisa che, per l'individuazione dei beneficiari, non si rinvia all'elenco dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri, ma si utilizza la procedura ordinaria prevista per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo. n. 102 del 2004, calibrata sulle peculiarità del comparto agricolo e ittico. In proposito, la relazione tecnica sottolinea che l'articolo in esame rinvia alla procedura disciplinata dall'articolo 6 del citato decreto legislativo, il quale attribuisce alle regioni interessate le funzioni di ricognizione dei danni e di individuazione dell'ambito territoriale colpito, nonché la conseguente deliberazione della proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, competente a dichiarare, entro trenta giorni, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono alle imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, nonché alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura, situate nella regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna e nella Regione Siciliana, colpiti dalle avversità atmosferiche straordinarie occorse nei mesi di gennaio e febbraio 2026, l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 per favorire la ripresa delle attività economiche in caso di calamità naturali, dettando, al riguardo, specifiche condizioni e modalità (commi da 1 a 3).

L'accesso ai benefici è concesso in deroga al comma 4 del predetto articolo 5 - che esclude dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione – e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo 5, (un esonero parziale, fino ad un massimo del 50 per cento, per dodici mesi del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti).

A tal fine, il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del summenzionato decreto legislativo, viene rifinanziato con 108 milioni di euro per l'anno 2026, e alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 24 (comma 4).

Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le imprese della pesca e dell'acquacoltura devono stipulare un'assicurazione per coprire i danni causati da eventi catastrofici (comma 6).

Al riguardo, in merito agli interventi previsti, non si formulano osservazioni, posto che il citato onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

ARTICOLO 10

Misure per il rilancio del turismo

Le norme prevedono che, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico²⁶ che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026²⁷, il Ministero del turismo realizzi, anche avvalendosi di ENT T S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative (comma 1).

Si ricorda che la citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.

A tal fine, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, prevedendo che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda ai sensi dell'articolo 24 (commi 2 e 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²⁶ Inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 (recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi").

²⁷ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Realizzazione di campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, da parte del Ministero del Turismo, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 (comma 2)	5,0			5,0			5,0		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le attività promozionali saranno attuate direttamente dal Ministero del turismo o avvalendosi di ENIT S.p.A. e che tale piano promozionale si articolerà nelle seguenti linee di intervento:

- A) campagne di comunicazione in *hub* di trasporto nazionali e internazionali (grandi stazioni ferroviarie e aeroporti), che prevede la realizzazione di campagne di comunicazione visiva e digitale presso i principali nodi di mobilità nazionale e internazionale, con l'obiettivo di intercettare i flussi turistici in fase decisionale e di spostamento. Dette attività comprendono la presenza pubblicitaria nelle principali stazioni ferroviarie italiane ad alta frequentazione; nei principali aeroporti nazionali e in selezionati aeroporti esteri strategici (mercati europei prioritari); e installazioni digitali, maxischermi, affissioni e circuiti DOOH (*Digital Out Of Home*). Il costo stimato è coerente con precedenti campagne nazionali realizzate dal Ministero del Turismo (costo stimato complessivo: euro 3.000.000);
- B) campagne digitali e *social media marketing* nazionali e internazionali, che prevede la realizzazione di campagne digitali mirate sui principali canali *online* e *social media*, con *target* differenziati per mercati nazionali e internazionali. Le attività includeranno campagne su piattaforme *social* (Meta, Instagram, YouTube, TikTok); *display* e video su circuiti digitali internazionali; su motori di ricerca e piattaforme di pianificazione viaggi; *spot tv* da trasmettere sulle principali piattaforme; nonché attività di promozione digitale tramite i canali istituzionali nazionali e internazionali (costo stimato complessivo: euro 600.000);
- C) campagne di promozione sui mercati esteri prioritari, che prevedono la realizzazione di azioni promozionali mirate nei principali mercati esteri di provenienza dei flussi turistici verso le regioni interessate, individuati sulla base delle analisi statistiche del Ministero e dei dati ENIT, tra cui, a titolo esemplificativo: Germania, Regno Unito, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Benelux, Spagna, Austria e USA. La Germania è il

primo mercato internazionale per Sardegna (2,1 milioni di pernottamenti) e Calabria (mezzo milione di pernottamenti) e il secondo per la Sicilia (1,17 milioni di pernottamenti) (ISTAT, 2024). Le attività includeranno pianificazione pubblicitaria su media internazionali; campagne digitali geolocalizzate; *press tour* per la stampa specialistica; nonché attività di comunicazione integrata coordinate con ENIT (costo stimato complessivo: euro 1.200.000);

D) iniziative di promozione nell'ambito di manifestazioni fieristiche ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale, anche con la partecipazione di ENIT S.p.A., che prevede la realizzazione di iniziative di promozione dedicate in occasione delle principali manifestazioni fieristiche, eventi di settore e appuntamenti di rilevanza nazionale e internazionale, al fine di garantire visibilità qualificata e favorire il riposizionamento delle destinazioni interessate sui mercati turistici. In particolare, è prevista la valorizzazione prioritaria delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia nell'ambito degli spazi istituzionali gestiti dal Ministero e da ENIT, attraverso la realizzazione di aree espositive dedicate; installazioni visive e digitali; materiali promozionali multimediali; momenti di presentazione istituzionale e *storytelling* territoriale; attività di comunicazione integrata con operatori e *stakeholder* del settore (costo stimato complessivo: euro 100.000);

E) attività di analisi, progettazione strategica, produzione creativa e monitoraggio. La relazione tecnica evidenzia che le campagne richiederanno attività preliminari e complementari indispensabili, tra cui: analisi dei mercati turistici di riferimento e segmentazione dei *target*; definizione della strategia di comunicazione; ideazione creativa e produzione dei materiali di comunicazione (*visual*, video, contenuti digitali); adattamento multilingua dei contenuti; monitoraggio delle *performance* e misurazione dell'impatto delle campagne (costo stimato complessivo: euro 100.000).

La relazione tecnica specifica che la suddetta quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei costi sostenuti dal Ministero del Turismo per analoghe campagne promozionali nazionali e internazionali; dei valori di mercato relativi alla pianificazione pubblicitaria nei principali *hub* di trasporto nazionali e internazionali; dei costi medi delle campagne digitali su scala nazionale e internazionale; nonché delle esigenze specifiche connesse alla necessità di raggiungere tempestivamente un'ampia platea di potenziali turisti. In particolare, viene evidenziato che il costo stimato per le campagne negli *hub* di trasporto è coerente con precedenti iniziative promozionali realizzate dal Ministero, per le quali il solo circuito delle principali stazioni ferroviarie ha comportato un investimento pari a circa euro 1.500.000, al quale si aggiungono, nel caso di specie, ulteriori interventi sugli aeroporti nazionali e internazionali e sulle piattaforme digitali. Pertanto, conclude la relazione tecnica, l'importo complessivo di euro 5.000.000 risulta coerente rispetto alla natura, all'estensione territoriale e agli obiettivi dell'intervento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il Ministero del turismo, anche avvalendosi di ENIT S.p.A., realizzi campagne promozionali nazionali e internazionali per la ripresa delle attività produttive del settore turistico nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 nella regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna e nella Regione Siciliana, autorizzando a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, a cui si provvede ai sensi del successivo articolo 24.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e considerate le informazioni fornite dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 11

Potenziamento della risposta operativa di protezione civile

La norma prevede che le Regioni Calabria e Sardegna, la Regione Siciliana e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possano fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di durata massima di tre anni e per un contingente massimo, per ognuna delle menzionate amministrazioni, di dieci unità di personale non dirigenziale (comma 1).

In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro, è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui al comma 6 (comma 2).

A tal fine le summenzionate amministrazioni possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze (comma 3). Viene, inoltre, previsto che il numero massimo di incarichi dirigenziali di II fascia che il Dipartimento della protezione civile può conferire a tempo determinato a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia elevato a sette per il triennio 2026-2028 (comma 4).

Si rammenta che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che possano essere conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alla Amministrazione entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla I fascia dei ruoli dirigenziali e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia.

Viene, altresì abrogato il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 25 del 2025 che ha incrementato del 17 per cento il numero di incarichi dirigenziali di II fascia conferibili presso il Dipartimento della protezione civile per il triennio 2025-2027 a soggetti esterni,

sempre ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio (comma 5).

Si evidenzia che al comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 25 del 2025 non sono stati ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, cui si provvede ai sensi dell'articolo 24 e fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sono indicati pari a:

- euro 2.396.955 annui (500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile), con riguardo al comma 1;
- euro 720.000 annui, con riguardo al comma 4 (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contratti a tempo determinato di personale non dirigente per Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia e Dipartimento protezione civile (comma 1)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Incarichi dirigenziali di II fascia presso il Dipartimento della Protezione civile (comma 4)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Contratti a tempo determinato di personale non dirigente per Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia e Dipartimento protezione civile – effetti riflessi (comma 1)				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Incarichi dirigenziali di II fascia presso il Dipartimento della Protezione civile – effetti riflessi (comma 4)				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che la quantificazione degli oneri relativi ai contratti a tempo determinato di cui al comma 1 (10 contratti per ciascuna delle quattro Amministrazioni interessate) tiene conto dei seguenti costi unitari:

- per ciascuna delle Regioni interessate, 50.000 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, corrispondente a una unità di personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per un costo complessivo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio 89.695,47 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, corrispondente a una unità di personale non dirigenziale di Area A, fascia retributiva F1, per un costo complessivo annuo di euro 896.955.

Nel caso di contratti stipulati secondo altre forme di lavoro flessibile, in luogo dei contratti a tempo determinato, resto fermo il numero complessivo di contratti da stipulare e il compenso massimo individuale previsto per i contratti a tempo determinato, come sopra quantificato.

Con riguardo al comma 2 viene, altresì, precisato che questo consente, in caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato nei limiti delle facoltà assunzionali e nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 6.

In merito al comma 4 la relazione tecnica riferisce che è elevato da tre a sette unità il numero massimo di incarichi dirigenziali di II fascia, che il Dipartimento della protezione civile può conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata considerando un costo unitario annuo lordo Stato di 180.000 euro per un costo annuo complessivo di 720.000 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le regioni Calabria e Sardegna, la Regione Siciliana e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il triennio 2026-2028, possano fare ricorso (anche attingendo a vigenti graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato) a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di durata massima triennale e per un contingente massimo ciascuna di 10 unità di personale non dirigente (commi 1 e 3). I relativi oneri, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sono indicati pari a euro 2.396.955 (500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il

Dipartimento della protezione civile) (comma 6). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che i suddetti oneri sono configurati come limiti massimi di spesa e che la natura rimodulabile degli stessi consente l'attuazione delle relative disposizioni nell'ambito dei medesimi limiti massimi. Si prende atto, altresì, delle ipotesi di quantificazione fornite dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la congruità dei suddetti importi rispetto alle finalità delle disposizioni.

La norma prevede, inoltre, che il numero massimo di incarichi dirigenziali di II fascia che il Dipartimento della protezione civile può conferire a tempo determinato a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni (nel limite dell'8 per cento della relativa dotazione organica) ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia elevato a sette unità per il triennio 2026-2028 (comma 4). Viene, al contempo abrogato il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 25 del 2025 che ha portato dall'8 al 17 per cento il numero dei suddetti incarichi conferibili presso il Dipartimento della protezione civile per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio (comma 5). Gli oneri derivanti da tali ulteriori previsioni, fermo restando anche in tal caso il limite massimo triennale di durata dei relativi incarichi, sono indicati pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 (comma 6). Su punto, la relazione tecnica precisa che, ai fini della quantificazione del suddetto onere, il numero massimo degli incarichi conferibili è incrementato di 4 unità, portando il limite già vigente da 3 a 7 unità, per un costo unitario annuo lordo Stato di euro 180.000 (euro 720.000 complessivi).

Al riguardo, considerato che il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 25 del 2025, di cui viene disposta l'abrogazione, come si è detto, si è limitato a intervenire sui limiti percentuali entro i quali è possibile procedere al conferimento dei summenzionati incarichi senza indicare il numero di posti complessivamente conferibili e che anche la relazione tecnica relativa alla medesima norma non consente di ricostruire il numero complessivo degli incarichi allora assegnabili, appare necessario fornire ulteriori elementi che consentano di ricostruire il numero di incarichi conferibili ai sensi della legislazione previgente, in modo che possano essere chiariti

i parametri di calcolo utilizzati per determinare il numero delle unità aggiuntive dalla relazione tecnica che correda il presente provvedimento.

Inoltre, si segnala che la durata delle autorizzazioni di spesa fino al 2030, quindi oltre il triennio di riferimento, prevista sia al comma 1 che al comma 4, sembrerebbe consentire il ricorso a contratti a tempo determinato di durata massima triennale, anche per più di una volta nell'arco di tempo considerato. Tale possibilità dovrebbe per altro essere esclusa nei confronti dei medesimi soggetti contraenti, tenuto conto di quanto previsto dalla disciplina europea, riguardo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora la durata complessiva dei contratti dovesse eccedere i tre anni. In proposito appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Infine, dal punto di vista formale, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di ricollocare le disposizioni finanziarie di cui al comma 6, ai precedenti commi 1 e 4, inserendo in essi le relative autorizzazioni di spesa e le corrispondenti coperture finanziarie, effettuate mediante rinvio all'articolo 24, anche in coerenza con il contenuto di quest'ultimo che richiama, all'alinea del comma 1, ai fini della copertura finanziaria degli oneri, proprio i commi 1 e 4 dell'articolo 11 (*cfr.* *infra*).

ARTICOLO 12

Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile

La norma autorizza le Regioni Calabria e Sardegna e la Regione Siciliana, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

- assumere a tempo determinato, o con altre forme di lavoro flessibile, personale non dirigente²⁸ per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile [comma 1, lettera *a*]);

²⁸ Con le modalità previste dall'articolo 35-*quater*, commi 1, lettera *a*), e 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo 35-*quater* comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione RIPAM, esclusi quelli relativi al personale in regime di dritto pubblico, prevedano l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Il comma 3-*bis* dell'articolo 35-*quater*, prevede, altresì, che fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla sopra richiamata disposizione, i bandi di concorso per i profili non apicali possano prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

- conferire, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il suddetto personale, incarichi individuali temporanei ad esperti²⁹, con contratti di lavoro autonomo, anche in deroga, tra l'altro, all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza [comma 1, lettera b)].

La disposizione mantiene fermo, inoltre, quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

L'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, in particolare, prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare, in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 con riferimento al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

Si evidenzia che all'articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge n. 95 del 2012, derogato dalla norma in esame non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Le assunzioni e i conferimenti di incarichi, di cui al comma 1, sono effettuati nel limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico (comma 2) e agli stessi si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la regione Calabria, la Regione autonoma della Sardegna e la Regione Siciliana, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, ad assumere a tempo determinato, o con altre forme di lavoro flessibile, personale non dirigente per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile [comma 1, lettera a)], nonché a conferire incarichi

²⁹ Ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7. La disposizione oggetto di deroga prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

individuali temporanei ad esperti, con contratti di lavoro autonomo, anche in deroga, tra l'altro, all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza. La disposizione mantiene, comunque, ferma la vigente prescrizione³⁰ che vieta l'erogazione a favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche di trattamenti economici pubblici onnicomprensivi che, sommati a quello pensionistico, eccedano il limite massimo retributivo fissato a normativa vigente³¹ nell'ambito delle pubbliche amministrazioni [comma 1, lettera *b*]).

Le assunzioni e i conferimenti di incarichi hanno una durata massima di tre anni (comma 2) e agli stessi si provvede nei limiti delle risorse finanziarie e delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente in capo ai rispettivi bilanci regionali (comma 3).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l'attuazione delle disposizioni, anche con specifico riferimento alla deroga alle prescrizioni in materia di divieto di conferimento di incarichi retribuiti a personale pubblico in quiescenza, appare ricondotta nei limiti delle risorse finanziarie e delle facoltà assunzionali disponibili a normativa vigente presso gli enti territoriali interessati.

ARTICOLO 13

Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026

Normativa vigente. L'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali³², prevede che, decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche³³, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di Fondo di solidarietà comunale. Con riferimento al bilancio consolidato, tale disciplina si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile.

³⁰ Di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013.

³¹ Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011.

³² Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

³³ Di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Per le medesime inadempienze, l'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, decreto-legge n. 113 del 2016, prevede, altresì, che gli enti non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo né stipulare contratti di servizio con soggetti privati al fine di eludere il blocco alle assunzioni di personale.

La norma, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, proroga, al 31 luglio 2026, i termini per l'invio dei dati finanziari alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)³⁴ previsti dall'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali³⁵ e dall'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge n. 113 del 2016, per i comuni situati nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza³⁶ (comma 1).

La norma autorizza, inoltre, per l'anno 2026, il Ministero dell'interno ad erogare a favore dei summenzionati comuni, compatibilmente con le disponibilità in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale³⁷.

Ai fini dell'erogazione del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili a BDAP o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard³⁸ (comma 2).

Sempre con riferimento ai predetti comuni nonché per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, viene, infine, prorogato, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, di sessanta giorni, il termine per la trasmissione del conto della gestione³⁹ e per la presentazione del conto giudiziale⁴⁰ (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che:

- i commi 1 e 3 hanno carattere procedurale e non determinano effetti finanziari;

³⁴ Di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

³⁵ Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

³⁶ Con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

³⁷ Previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012. Gli importi delle risorse sono oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016, sancito in sede di Conferenza stato città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 e pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale.

³⁸ Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

³⁹ Previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

⁴⁰ Previsto dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016.

- il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le risorse sono già disponibili negli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, proroga, al 31 luglio 2026, la scadenza di specifici termini per l'invio dei dati finanziari alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) per i comuni situati nella regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna e nella Regione Siciliana, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza⁴¹ (comma 1).

Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno ad erogare, per l'anno 2026, a favore dei summenzionati comuni, compatibilmente con le disponibilità in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale⁴² (comma 2).

Per i predetti comuni nonché per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, viene, inoltre, prorogato di sessanta giorni, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, il termine per la trasmissione del conto della gestione⁴³ e per la presentazione del conto giudiziale.

In proposito, con riferimento alle proroghe di cui ai commi 1 e 3, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica sul carattere procedurale di tali interventi. Anche per quanto concerne l'erogazione in un'unica soluzione, per l'anno 2026, delle risorse del citato Fondo di solidarietà comunale prevista dal comma 2 non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la stessa avviene compatibilmente con le disponibilità in bilancio e che – come riferito dalla relazione tecnica – le risorse da erogare risultano già disponibili negli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

⁴¹ Con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

⁴² Previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012. Gli importi delle risorse sono oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016, sancito in sede di Conferenza stato città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 e pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale.

⁴³ Previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

ARTICOLO 14

Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026

La norma prevede che nei comuni situati nelle regioni Calabria e Sardegna e della Regione siciliana, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza⁴⁴, si applichi il regime di aiuto previsto per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale, di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022⁴⁵, in linea con quanto previsto dalla disciplina europea in termini di aiuti di stato⁴⁶.

L'attuazione degli interventi derivanti da quanto rappresentato è disciplinata da un apposito accordo di programma⁴⁷ tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni interessate.

Ai richiamati interventi sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 25 milioni di euro, per le aree di crisi industriale non complessa⁴⁸.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa (CIC), l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse (CINC), che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Afferma che le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite, con decreto del Ministro dello

⁴⁴ Con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026.

⁴⁵ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022

⁴⁶ Nel dettaglio, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

⁴⁸ Individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021.

sviluppo economico del 23 aprile 2021, fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.

Aggiunge, inoltre, che, mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già impegnate in maniera pressoché integrale per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 76.582.607,67, al netto della quota di 100 milioni di euro assegnata ad altri utilizzi con il disegno di legge sulle PMI.

Precisa, altresì, che la disposizione in commento non è finalizzata a concedere alle imprese ristori per i danni subiti a causa dell'alluvione, ma ad assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva negli stessi territori colpiti dagli eventi alluvionali, in linea con le finalità della legge n. 181 del 1989, e della disciplina sulle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Evidenzia, dunque, che la norma definisce una nuova area di crisi industriale di natura speciale, coincidente con i territori della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana colpiti dagli eventi alluvionali. Per la definizione puntuale delle zone che potranno beneficiare dell'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989, la relazione tecnica rimanda, infine, a quanto stabilito dagli appositi provvedimenti del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame consente, compatibilmente con la disciplina europea, l'applicazione del regime di aiuti di stato previsto per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale⁴⁹, nei territori dei comuni situati nelle regioni Calabria e Sardegna e nella Regione siciliana interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. Ai relativi interventi, la cui attuazione è disciplinata da un apposito accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni interessate, sono destinate, sino a un massimo di 25 milioni di euro, le risorse assegnate alle aree di crisi industriale non complessa dal Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale, di cui alla legge n. 181 del 1989, come da ultimo ripartite con

⁴⁹ Di cui al decreto-legge n. 120 del 1989.

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma destina quota parte di risorse già previste a legislazione vigente per le medesime finalità e che tali risorse, come precisato dalla relazione tecnica, risultano disponibili.

ARTICOLO 15

Commissario straordinario per l'area di Niscemi

La norma dispone la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a Commissario straordinario per l'area di Niscemi. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

Ai sensi del comma 1, per l'esercizio delle relative funzioni il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze che possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto, tra l'altro, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il Commissario straordinario predispone, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per il 2026, uno o più programmi per interventi di:

- demolizione degli edifici, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata, nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti (ai sensi dell'articolo 16. Cfr. *infra*), nel limite di spesa di 75 milioni di euro [comma 2, lettera *a*), n. 1].

Si evidenzia che il suddetto contributo, ai sensi dell'articolo 16 (alla cui scheda si rinvia per i pertinenti approfondimenti) può essere concesso ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti, nonché demoliti o da demolire, nei limiti delle summenzionate risorse, con provvedimento del Commissario straordinario. I medesimi contributi sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026;

- prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, nel limite di spesa di 75 milioni di euro [comma 2, lettera *a*), n. 2].

Il Commissario straordinario provvede, inoltre, ad attuare gli interventi inseriti nei suddetti programmi anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 2, lettera *b*)].

I programmi predisposti dal Commissario straordinario sono approvati con DPCM e contengono, per ciascun intervento, un cronoprogramma procedurale e finanziario da comunicare al Ministero dell'economia e delle

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei programmi il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio agli interventi previsti dai medesimi programmi dichiarati come indifferibili; questi sono corredati di un cronoprogramma procedurale e finanziario da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 3).

Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2027 e per l'esercizio dei propri compiti si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile e può avvalersi, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi. Il Commissario straordinario può, inoltre, stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento (comma 4).

Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi. A tal fine è istituito apposito Fondo da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fino alla chiusura della contabilità speciale e, in ogni caso, fino alla data di scadenza del mandato del Commissario straordinario, non possono essere intraprese azioni esecutive e i pignoramenti notificati sono inefficaci (comma 5).

Al termine della gestione straordinaria, con DPCM è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale, diverse da quelle da ultimo citate, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, al bilancio delle amministrazioni di provenienza (comma 6).

Gli oneri derivanti dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono indicati pari a euro 150.000.000 per il 2026 e agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 24 (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse a disposizione del Commissario straordinario finalizzate alla concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nell'area di frana di Niscemi [comma 2, lett. a), n. 1]	75,0			75,0			75,0		
Risorse a disposizione del Commissario straordinario, finalizzate a interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio di Niscemi [comma 2, lett. a), n. 2]	75,0			75,0			75,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce i seguenti elementi informativi.

Il costo di demolizione e quello relativo ai contributi di delocalizzazione, viene valutato sulla base delle abitazioni che saranno comprese nella nuova fascia di rispetto inizialmente stabilita in 150 metri dal fronte della frana che, attualmente, la relazione tecnica riferisce sembrerebbe in fase di rivalutazione. Sul punto la relazione tecnica evidenzia che, ad oggi, le persone destinatarie di provvedimenti di sgombero sono circa 1606 e gli edifici interessati circa 891. Ipotizzando che il fenomeno regredisca i numeri citati dovrebbero costituire un limite massimo suscettibile di essere rivisto in riduzione. In ogni caso, fino a quando non sarà stato acquisito e consolidato il quadro conoscitivo completo delle caratteristiche geologico-tecniche della frana e della sua possibile evoluzione, non si può escludere che i suddetti limiti possano essere superati.

In relazione al costo per l'acquisto di una casa a Niscemi vengono considerate le seguenti ipotesi:

- nucleo familiare composto in media di 2,5 persone, con un numero di unità immobiliari necessarie pari a 642 (1606/2,5);
- dimensione media dell'unità immobiliare, 100 mq;
- valutazione massima degli edifici residenziali a Niscemi, secondo l'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, 670 euro al mq.

La stima dei costi per l'acquisto degli immobili pari a 670 euro/mq, si ritiene applicabile anche in caso di acquisto nei comuni limitrofi. Il valore di 670 euro a mq è riferito prudenzialmente, al valore massimo residenziale individuato dall'OMI nella zona maggiormente colpita, dove è ubicato il maggior numero delle

abitazioni da delocalizzare. Tale valore può essere considerato valido, per una stima iniziale, anche per le aree limitrofe al Comune di Niscemi appartenenti ad altri Comuni confinanti.

Il costo di riacquisto ammonterebbe, pertanto, a circa euro 43.014.000 (670 euro X 100 mq X 642 unità immobiliari).

Per quanto riguarda il costo di demolizione e trasporto in discarica, la relazione tecnica, ipotizzando un importo di circa 23.000 euro per edificio applicato per 891 edifici, stima un costo complessivo, con IVA inclusa, di circa 20-21 milioni di euro. A tale importo vanno aggiunti i costi per lo smaltimento in discarica valutati in circa 13.000 euro a edificio per un totale stimato, con IVA inclusa, di circa 11-12 milioni di euro.

Sommando i costi stimati per le attività di demolizioni, trasporto a discarica e smaltimento e il costo per il riacquisto stimato, tenendo conto delle varie assunzioni ed ipotesi adottate, si perviene ad una stima complessiva per le misure di cui al comma 2, lettera a) n. 1) di circa 75 milioni di euro.

Per la valutazione degli oneri relativi agli interventi di prevenzione e di riduzione del rischio, di cui al comma 2, lettera a), n. 2, è stato quantificato un limite massimo di spesa sulla base dei dati disponibili allo stato.

La relazione tecnica riferisce, altresì, che, in ogni caso, la programmazione degli interventi, entro il predefinito limite di spesa, dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che gli interventi del Commissario non dovranno sovrapporsi a quelli già previsti e finanziati a legislazione vigente, finalizzati al contenimento del rischio idrogeologico.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile a Commissario straordinario per l'area di Niscemi, che resta in carica fino al 31 dicembre 2027, prevedendo che allo stesso, per lo svolgimento dei relativi compiti e funzioni, non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 1). Il Commissario straordinario predispone, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per il 2026, uno o più programmi d'intervento concernenti la demolizione degli edifici interessati dalla frana e la concessione di un contributo in favore dei proprietari degli immobili demoliti, nel limite di spesa di 75 milioni di euro [comma 2, lettera a), n. 1], nonché la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio di Niscemi, nel limite di spesa di 75 milioni di euro [comma 2, lettera a), n. 2]. All'attuazione dei programmi, il Commissario straordinario provvede anche tramite soggetti attuatori dallo stesso individuati

a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 2, lettera *b*]). Il Commissario straordinario si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile nonché, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di altre strutture amministrative pubbliche (Stato, Agenzia del demanio, Regione Siciliana e comune di Niscemi). Il Commissario straordinario può, inoltre, stipulare apposite convenzioni con società *in house* dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento (comma 4). Al Commissario straordinario è intestata, altresì, un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi e a tal fine è istituito apposito un Fondo da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 5). Gli oneri derivanti dal comma 2, lettere *a*) e *b*), sono indicati in misura pari a euro 150.000.000 per il 2026; agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 24 (comma 7). Ciò stante, premesso che il suddetto onere complessivo di 150 milioni di euro appare configurato come limite massimo di spesa, con riguardo alla relativa componente di 75 milioni di euro di cui al comma 2, lettera *a*), n. 1, riferita alle attività di demolizione e contribuzione a favore dei proprietari degli immobili demoliti finalizzata, come precisato dalla relazione tecnica, ad attività di ricostruzione/delocalizzazione, si prende atto dei dati e delle ipotesi assunte dalla medesima relazione tecnica nella stima di tale importo e non si formulano osservazioni.

La componente dell'onere di 75 milioni di euro, di cui al comma 2, lettera *a*), n. 1), viene dalla relazione tecnica riferita, per circa 20-21 milioni di euro a costi di demolizione e trasporto dei detriti in discarica, per circa 11-12 milioni di euro a costi di smaltimento in discarica dei medesimi detriti e per euro 43.014.000 al contributo per riacquisto/delocalizzazione.

In merito all'ulteriore componente di 75 milioni di euro, relativa agli interventi di prevenzione e di riduzione del rischio, di cui al comma 2, lettera *a*), n. 2, poiché la relazione tecnica si limita a riferire che lo stesso è stato quantificato entro un limite massimo di spesa sulla base dei dati al momento disponibili, appare opportuno acquisire i dati utilizzati nella stima di tale importo al fine di poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della disposizione.

Quanto alla possibilità, da parte del Commissario straordinario, di dare attuazione ai suddetti programmi in condizioni di neutralità finanziaria, anche avvalendosi a titolo gratuito di soggetti attuatori [comma 2, lettera *b*)] nonché di svolgere i propri compiti, avvalendosi a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile nonché delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi (comma 4), andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare l'effettiva praticabilità di quanto prescritto dalle disposizioni. Nello specifico, andrebbero forniti i fabbisogni funzionali ed organizzativi della gestione commissariale, con particolare riguardo alle risorse strumentali ed umane da impiegare nel corso dell'operatività della gestione stessa, anche tenendo conto del fatto che quest'ultima è tenuta anche ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi.

ARTICOLO 16

Contributi per la delocalizzazione

Le norme prevedono che, con proprio provvedimento, il Commissario straordinario per l'area di Niscemi, nominato ai sensi del precedente articolo 15, possa concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti provocati dagli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale di Niscemi, nonché quelli già demoliti in conseguenza dei medesimi eventi o da demolire in quanto previsti nei programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto⁵⁰, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a*), numero 1), del presente decreto-legge, contributi destinati (comma 1):

- all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi [lettera *a*)];
- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva [lettera *b*)].

È, altresì, disposto che le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le predette misure di delocalizzazione, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto

⁵⁰ Tali programmi sono richiamati dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), numero 1).

previsto con ordinanza del commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dal richiamato articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1) (comma 2).

Infine, vengono disciplinati taluni profili attuativi della concessione dei citati contributi. In proposito è specificato che:

- i criteri per la determinazione dei relativi importi sono definiti dal Commissario straordinario con ordinanza, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate (comma 3);
- i contributi sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti nonché demoliti o da demolire, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026 (comma 4).

Con riguardo ai profili finanziari richiamati dalle norme in esame, si rammenta che l'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), prevede il limite di spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2026 per i programmi relativi agli interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto, nonché per i contributi a favore dei proprietari degli immobili demoliti concessi ai sensi delle norme in esame.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il Commissario straordinario per l'area di Niscemi, nominato ai sensi del precedente articolo 15, possa concedere ai titolari degli immobili distrutti, danneggiati o demoliti in conseguenza dei dissesti, o da demolire in quanto previsti nei programmi per interventi di demolizione di cui al comma 2, lettera a), numero 1), del medesimo articolo 15, nei limiti delle risorse disponibili di cui alla richiamata disposizione, contributi destinati all'acquisto di aree alternative o di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi (comma 1). È, altresì, disposto che le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le predette misure di delocalizzazione, sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili rimangono a carico del Commissario

straordinario nel limite delle risorse previste dal medesimo articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 2).

Inoltre, è stabilito che i criteri per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dal Commissario straordinario con ordinanza (comma 3) e che i medesimi sono concessi a condizione che gli immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso, ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026 (comma 4).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la concessione dei contributi in argomento è prevista nell'ambito di un limite di spesa.

ARTICOLO 17

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), autorizza la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché per quelli verificatisi negli anni 2022 e 2023, ove ricorrano specifiche condizioni.

La norma, novellando l'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, estende l'autorizzazione di spesa ivi prevista per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e non siano stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la medesima finalità.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto delle norme, aggiunge che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ampliamento della platea dei beneficiari previsto dalla disposizione potrà farsi fronte entro il limite di stanziamento già assentito ai sensi dell'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021. Sul punto, la medesima relazione tecnica precisa che, alla luce delle nuove regole di *governance* economica europea, le risorse eventualmente disponibili relative ad annualità precedenti al

2026 potranno essere oggetto di assegnazione solo in coerenza con i saldi che verranno indicati nei documenti di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e non siano stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la medesima finalità.

La relazione tecnica riferisce che all'ampliamento della platea dei beneficiari previsto dalla disposizione potrà farsi fronte entro il limite di stanziamento già assentito ai sensi dell'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021 e che, alla luce delle nuove regole di *governance* economica europea, le risorse eventualmente disponibili relative ad annualità precedenti al 2026 potranno essere oggetto di assegnazione solo in coerenza con i saldi che verranno indicati nei documenti di finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalla summenzionata disposizione sono configurati come limiti massimi di spesa, appare opportuno acquisire elementi informativi in merito:

- alla possibilità di fare fronte ai nuovi fabbisogni derivanti dall'estensione disposta dalla novella in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto dei fabbisogni già soddisfatti ai sensi del previgente testo del medesimo articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021;

In proposito, si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2024

– norma che ha esteso l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate al 1° giugno 2024, ai danni conseguenti agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, purché per gli stessi non fossero stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la finalità prevista dal citato comma 448 – dava conto dell'integrale soddisfazione dei fabbisogni per gli eventi 2019 e 2020, illustrandone l'ammontare complessivo (117.207.117,97 euro), la quota trasferita nel 2023 (88.489.937,68 euro), quella da trasferire nel 2024 (28.717.180,29 euro), nonché le

disponibilità residue (differenza tra le risorse stanziati⁵¹ e i fabbisogni soddisfatti = 142.000.000 - 117.207.117,97 = 24.792.882,03 euro). Con riferimento agli eventi 2021, secondo i dati a suo tempo disponibili, la relazione tecnica, dopo aver illustrato l'ordine di grandezza complessivo per gli stessi (circa 11 milioni di euro), riferiva che lo stesso avrebbe potuto trovare integrale copertura nell'ambito delle economie accertate rispetto agli stanziamenti previsti dal comma 448 della legge n. 234 del 2021. Per quanto concerne, infine, gli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, la medesima relazione tecnica forniva informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, attesa la temporanea indisponibilità di un dato definitivo "periziato" dei fabbisogni, precisando che per i contributi fossero applicati dei limiti massimi percentuali rispetto ai danni subiti dai privati e dalle imprese (rispettivamente dell'80% e del 50%, a seconda delle tipologie di danno considerate). Tenendo conto dell'integrale disponibilità della provvista di 150 milioni di euro per il triennio 2025-2027 e del consolidamento delle economie sull'esercizio corrente (2024) a conclusione del riparto per gli eventi 2021, la relazione tecnica rassicurava sulla possibilità che all'estensione prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2024 si sarebbe potuto far fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, modulando il *quantum* della percentuale di contributo massimo erogabile sulla base del dato definitivo delle domande di contributo oggetto di perizia che sarebbero state utilmente acquisite;

- alla modalità attraverso le quali potrà essere concretamente assicurata la coerenza tra i contributi che saranno assegnati e i saldi indicati nei documenti di finanza pubblica, alla luce delle nuove regole di *governance* economica europea, posto che di tale coerenza si fa menzione nella relazione tecnica, senza che tuttavia vi siano indicazioni applicative nel testo del provvedimento.

ARTICOLO 18

Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 253, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha autorizzato l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della medesima legge.

⁵¹ Si tratta della somma tra le risorse stanziati nel 2023 (92 milioni di euro) e quelle stanziati nel 2024 (50 milioni di euro).

Le norme intervengono sulle disposizioni concernenti l'Agenzia "ItaliaMeteo" contenute nella legge di bilancio 2026.

Si ricorda che l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" sono disciplinati dall'articolo 1, commi da 551 a 559 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), come modificato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026). Con il predetto articolo è determinata la relativa dotazione organica, nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui 4 dirigenti (comma 553), alla cui copertura si provvede, temporaneamente, mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni e, a regime, mediante procedure selettive pubbliche, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'Agenzia si avvale, altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 554). Nei limiti delle disponibilità del proprio organico è, altresì, prevista la possibilità di avvalimento di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando (comma 556). Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557, le norme hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia "ItaliaMeteo", con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 559).

Si ricorda che l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento all'articolo in esame, esso dispone anzitutto la sostituzione dell'articolo 1, comma 253, della citata legge n. 199 del 2025, prevedendo quanto segue [comma 1, lettera a)]:

- l'autorizzazione, disposta a favore dell'Agenzia, è estesa all'ipotesi di conferma dei comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, nonché dei contratti di lavoro flessibili in corso (oltre all'ipotesi di proroga, già prevista dalla precedente formulazione della disposizione per le medesime fattispecie);
- è posposta, dal 30 settembre 2025 al 1° gennaio 2026, la data alla quale i comandi in essere alla data medesima sono oggetto di proroga o di conferma fino al 31 dicembre 2026;
- la proroga o la conferma summenzionate sono estese agli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁵².

⁵² Si rammenta che ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente

Inoltre, intervenendo sulla disciplina relativa all'operatività del Commissario straordinario dell'Agenzia di cui al comma 298, le norme [comma 1, lettera b)]:

- prorogano, dal 2 marzo 2026 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026) al 30 giugno 2026, il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto alla presentazione della proposta del nuovo statuto dell'Agenzia;
- precisano che l'Agenzia medesima ha sede in Roma;

Si fa presente che l'articolo 1, comma 551, della legge di bilancio 2018 – abrogato dall'articolo 1, comma 297, lettera c), numero 1), della legge di bilancio 2026 – aveva disposto che l'Agenzia "ItaliaMeteo" avesse la sede centrale in Bologna. In proposito, la relazione tecnica riferiva che la regione Emilia-Romagna avrebbe reso disponibili gli spazi necessari nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, già sede designata per i locali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, pertanto non sarebbero derivati oneri.

- prevedono che il Commissario straordinario si avvalga del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si rammenta che il medesimo comma 298, nella parte non modificata dalle norme in esame, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio 2026, decadano gli organi dell'Agenzia, ad eccezione del collegio dei revisori, e sia nominato commissario straordinario dell'Agenzia il Capo dipartimento della protezione civile.

Sono, altresì, previste modifiche alla disciplina relativa al funzionamento di altri organi dell'Agenzia. In particolare:

- con una integrazione al comma 300 – che nel testo previgente si limita a prevedere che il Commissario straordinario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e che il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo – è stabilito che, in fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore è conferito su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile [comma 1, lettera c)];
- con l'inserimento del comma 300-*bis*, è previsto che i componenti del collegio dei revisori possano essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo [comma 1, lettera d)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, evidenzia che le stesse operano nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dal comma medesimo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame novellano la disciplina dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo", di cui all'articolo 1, commi da 551 a 559, della legge n. 205 del 2017, come modificata dall'articolo 1, commi 253, 254 e da 297 a 301, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026). In particolare: è estesa l'autorizzazione – già prevista a favore della predetta Agenzia per la proroga dei comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche nonché dei contratti di lavoro flessibili in corso – all'ipotesi di conferma del medesimo personale; la proroga e la conferma citate sono estese agli incarichi individuali di lavoro autonomo di cui si avvale l'Agenzia; è posposta, dal 30 settembre 2025 al 1° gennaio 2026, la data entro la quale i comandi e i contratti in essere alla data medesima possono essere oggetto di proroga o di conferma fino al 31 dicembre 2026 [comma 1, lettera *a*]). Inoltre, con riguardo all'operatività degli organi della predetta Agenzia: è prorogato, al 30 giugno 2026, il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto alla presentazione della proposta del nuovo statuto dell'Agenzia; è stabilito che l'Agenzia abbia sede in Roma e che il Commissario straordinario si avvalga del Dipartimento della protezione civile [comma 1, lettera *b*]); sono specificate le condizioni, in fase di prima applicazione, per il conferimento dell'incarico del nuovo direttore, che avviene su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile [comma 1, lettera *c*]); è previsto che i componenti del collegio dei revisori possano essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo [comma 1, lettera *d*]).

Al riguardo, con riferimento alla novella che interviene sul menzionato comma 253 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, pur considerata l'espressa previsione che la stessa opera nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, appare opportuno che vengano forniti i dati concernenti la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalle proroghe e dalle conferme, anche con riguardo al personale con incarico individuale di lavoro autonomo, nonché i corrispondenti effetti finanziari delle stesse e l'ammontare delle risorse disponibili destinate a farvi fronte. Inoltre, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità della

disposizione che prevede la proroga e la conferma dei contratti flessibili in corso con la normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti della pubblica amministrazione, al fine di escludere l'insorgere di obblighi di stabilizzazione del personale in capo all'amministrazione di cui trattasi.

Inoltre, atteso che anche le rimanenti novelle – come peraltro evidenziato dalla relazione tecnica – operano nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 559, della citata legge n. 205 del 2017, dovrebbero essere forniti elementi informativi volti a confermare che la disposizione che individua in Roma la sede dell'Agenzia medesima e quella che prevede la possibilità di riconfermare i componenti del collegio dei revisori siano compatibili con il predetto limite.

Si fa presente che l'articolo 1, comma 551, della legge di bilancio 2018 – abrogato dall'articolo 1, comma 297, lettera c), numero 1), della legge di bilancio 2026 – aveva disposto che l'Agenzia "ItaliaMeteo" avesse la sede centrale in Bologna. In proposito, la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2018, riferiva che la Regione Emilia-Romagna avrebbe reso disponibili gli spazi necessari nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, già sede designata per i locali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, pertanto non sarebbero derivati oneri.

ARTICOLO 19

Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi

Le norme istituiscono presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (di seguito, "CONSAP") il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso di specifici requisiti.

Tra i requisiti richiesti [comma 1, lettere da *a*) a *g*)], oltre al godimento di diritti civili, all'assenza di condanne o cause di incompatibilità e requisiti di istruzione, vi è, tra l'altro, il superamento di una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento [previsto dalla lettera *g*] (comma 1).

L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo istituito dalle norme in esame (comma 4).

Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la

protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* della CONSAP (comma 5).

Le norme stabiliscono che la CONSAP cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e determina, con regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti, per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo (comma 6).

Gli esperti assicurativi catastrofali che nell'esercizio della loro attività violino le norme del codice delle assicurazioni private⁵³ sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: richiamo, censura o radiazione⁵⁴ (comma 7).

Sono inoltre definiti i criteri transitori (fino al 1° aprile 2028) ai fini dell'iscrizione al ruolo dei soggetti che, oltre a rispettare alcuni dei requisiti richiesti, sono tenuti a documentare adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati (comma 9).

Le norme demandano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del *made in Italy*, sentita la CONSAP, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento:

- al procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7;
- alle modalità di aggiornamento formativo e professionale continui, da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione;
- al termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵³ Di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,

⁵⁴ Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità.

La relazione tecnica, oltre a riassumere il contenuto delle norme afferma che agli oneri derivanti dalle disposizioni correlati al funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi si provvederà con contributi a carico degli iscritti: a tali fini, è infatti previsto al comma 3 un contributo, a carico degli iscritti, commisurato a "quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali". In particolare, la relazione tecnica precisa che la norma individua i soggetti obbligati e il soggetto destinatario del pagamento, regola la cadenza temporale del pagamento, i presupposti costitutivi dell'obbligazione di pagamento - avendo riguardo all'iscrizione al registro -, nonché determina i criteri per quantificare l'obbligazione di pagamento, fissando il limite di quanto necessario per coprire i costi di funzionamento del ruolo.

La relazione tecnica chiarisce, inoltre, che la disposizione la ricalca quanto già previsto per l'analogo ruolo dei periti assicurativi dall'articolo 337 del decreto legislativo n. 209 del 2005, che conta circa 7.000 iscritti che pagano una quota annuale pari a 100 euro a copertura dei costi di tenuta del ruolo, per un totale di 700.000 euro.

La relazione tecnica afferma, infine, che la disposizione, nel fare riferimento ad un decreto ministeriale annuale, teso a determinare il contributo dovuto in ragione di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione, consente annualmente di quantificare la misura del contributo in maniera da evitare oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso di specifici requisiti, tra cui il superamento di una prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g). Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale ("contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali"). Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo.

La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dalle disposizioni correlati al funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi si provvederà con contributi a carico degli iscritti. La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame, nel fare riferimento ad un decreto ministeriale annuale, volto a determinare il contributo dovuto in ragione di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione, consente annualmente di quantificare la misura del contributo in maniera da evitare oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si evidenzia in primo luogo che la CONSAP S.p.A. (interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze) è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Inoltre, la CONSAP dispone di autonomia finanziaria propria, in quanto redige un proprio bilancio, gestisce entrate e spese proprie e opera secondo criteri economico-aziendali. Ciò stante, non si formulano osservazioni circa il finanziamento degli oneri di gestione del ruolo di esperti assicurativi catastrofali, posto che, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni in esame, il contributo di gestione sarà determinato annualmente in misura tale da coprire integralmente costi amministrativi del registro, l'organizzazione degli esami di abilitazione e le spese legali della CONSAP (contenziosi).

Con particolare riferimento all'istituzione del ruolo e del relativo contributo di gestione, si evidenzia che tale contributo rappresenta un elemento di costo per i professionisti che si iscriveranno al ruolo stesso. In proposito, si rileva che, sulla base della normativa vigente, le perizie per i danni catastrofali non vengono attualmente svolte da un'unica figura professionale, ma da una pluralità di soggetti: periti assicurativi incaricati dalle diverse compagnie di assicurazione, tecnici professionisti (ingegneri, architetti, geometri) oppure da consulenti tecnici d'ufficio (CTU) in caso di contenzioso. Tali soggetti, per poter continuare a svolgere tale attività, dovranno iscriversi al ruolo istituito dalle norme in esame e versare un contributo obbligatorio, che andrà ad aggiungersi a quelli già versati ai rispettivi ordini o albi professionali, con conseguente incremento degli oneri deducibili ai fini fiscali.

In merito a tale profilo, appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di escludere possibili effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate tributarie.

ARTICOLO 20

Sistema di allarme pubblico

Le norme stabiliscono che le modalità operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalità del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a *internet* (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense, siano definite con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri⁵⁵, in maniera da assicurare l'entrata in operatività di tale sistema di allarme entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, fermo restando il termine del 31 dicembre 2026 per l'entrata in operatività del sistema IT-Alert⁵⁶ per l'invio di messaggi ai dispositivi mobili relativamente ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli (comma 1).

Viene, altresì, disposto che i soggetti, pubblici e privati, che detengano o gestiscano documenti, dati o informazioni utili per le finalità dell'articolo in commento, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i medesimi documenti, dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato o da classifiche di segretezza⁵⁷, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati (comma 2).

Viene, infine, affidato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e la gestione della Rete Radio Nazionale di protezione civile, quale unione delle Reti Radio Regionali di protezione civile, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa concluso tra il medesimo Dipartimento e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e sottolinea che le disposizioni in esame non sono idonee a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

⁵⁵ Di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

⁵⁶ Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ooo*), del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

⁵⁷ Ai sensi della legge n. 124 del 2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto).

pubblica, tenuto conto che l'articolo 1, comma 633, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), ha previsto un apposito stanziamento di 2,35 milioni di euro per l'anno 2026 per consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico, con la conseguenza che all'attuazione della disposizione può provvedersi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 633, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha integrato di euro 2.350.000 per il 2026, le dotazioni del fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico, realizzato con piattaforma tecnologica IT-Alert, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *ooo*), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che le modalità operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalità del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a *internet* (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense, sia regolato con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile in modo da assicurare l'operatività del sistema entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 1). Viene, inoltre, stabilito l'obbligo per i soggetti che detengono o gestiscono dati utili per le finalità dell'articolo in esame di fornire i medesimi dati, fatte salve specifiche eccezioni, al predetto Dipartimento della protezione civile (comma 2). Viene, altresì, affidato allo stesso Dipartimento il coordinamento e la gestione della Rete Radio Nazionale di protezione civile, quale unione delle Reti Radio Regionali di protezione civile (comma 3).

La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni in esame non sono idonee a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'articolo 1, comma 633, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto uno stanziamento di 2,35 milioni di euro per l'anno 2026 per consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico, con la conseguenza che all'attuazione delle disposizioni può provvedersi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò stante, appare opportuno acquisire elementi di informazione in merito ai seguenti profili:

- agli oneri derivanti dalla realizzazione del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a *internet* (App), al fine di

verificare la congruità dello stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2026 - richiamato dalla relazione tecnica e destinato all'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico realizzato con la citata piattaforma tecnologica IT-Alert;

- alla possibilità per il Dipartimento della protezione civile di provvedere al coordinamento e alla gestione della Rete Radio Nazionale di protezione civile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 21

Modifiche all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata

Normativa vigente. L'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, nel disciplinare la ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024, prevede, al comma 3, l'erogazione di contributi a favore dei privati per far fronte a specifiche tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali succitati.

I successivi commi da 3-*bis* a 3-*quater*, inseriti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, disciplinano la delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito.

La norma, novellando l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, reca modifiche alla disciplina degli interventi di ricostruzione sui beni privati danneggiati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024, ivi prevista.

Nel dettaglio la misura, modificando il comma 3-*bis*, interviene sulla disciplina della delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito, prevedendo, tra l'altro, che:

- i contributi per tale finalità siano alternativi e non superiori rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione, al netto dei costi di demolizione, come già previsto dal successivo comma 3-*quater* [comma 1, lettera *a*), n. 1)];
- l'acquisto di aree alternative o di altro immobile debba collocarsi nel comune stesso dell'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi [comma 1, lettera *a*), n. 2) e n. 3)];

- la delocalizzazione possa avvenire anche per l'impossibilità di provvedere alla riparazione dell'immobile nel medesimo luogo, oltre che per l'impossibilità di provvedere alla ricostruzione degli stessi, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio [comma 1, lettera *a*), n. 2) e n. 3)];
- i contributi per la delocalizzazione possono essere destinati anche alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato [comma 1, lettera *a*), n. 3)].

Con l'inserimento del comma 3-*bis*.1 si prevede, inoltre, che i contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-*bis* possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni. Il Commissario straordinario provvede alla concessione dei contributi per la delocalizzazione e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata [comma 1, lettera *b*), cpv 3-*bis*. 1].

Con l'inserimento del comma 3-*bis*.2 si precisa che, qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione. Tale valutazione è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti [comma 1, lettera *b*), cpv 3-*bis*. 2].

Inoltre, sono introdotte le conseguenti norme di coordinamento in relazione alla disciplina delle aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, prevedendo altresì che tali aree siano acquisite al patrimonio disponibile del Comune, con ordinanza del Commissario straordinario, solo ove necessario [comma 1, lettera *c*)].

La norma prevede, infine, che all'attuazione di quanto previsto si provveda:

- quanto alla lettera *a*), nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente;
- quanto alla lettera *b*), nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del citato decreto-legge n. 61 del 2023, destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che:

- dalle disposizioni contenute nei numeri 2) e 3) della lettera *a*), non derivano esigenze di copertura di nuovi o maggiori oneri rispetto ai fabbisogni già oggetto di stima poiché le stesse non determinano effetti ampliativi rispetto alla platea dei potenziali beneficiari né estendono l'importo dei contributi concedibili;
- la lettera *b*), alinea 3-*bis*.1, autorizza il Commissario a provvedere alla concessione di un'ulteriore tipologia di contributi, nel limite di euro 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 destinate alle misure di ricostruzione privata;
- le valutazioni previste dalla lettera *b*), alinea 3-*bis*.1, sono effettuate dalle strutture tecniche a supporto delle autorità competenti senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito delle proprie ordinarie competenze d'istituto.

Con riferimento al comma 2 chiarisce, altresì, che la disposizione prevede che all'attuazione di quanto previsto in tutti i territori individuati dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, si provveda:

- quanto alle misure oggetto della lettera *a*), nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le specifiche introdotte non alterano la platea dei potenziali beneficiari, né gli importi dei contributi concedibili, che permangono invariati e corrispondenti all'insieme degli immobili danneggiati;
- quanto alle misure oggetto della lettera *b*), nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

Il predetto fabbisogno finanziario è stato quantificato, quale limite massimo, sulla base delle rilevazioni effettuate rispetto alle fattispecie potenzialmente interessate, fermo restando che la richiesta di contributo presuppone la cessione al patrimonio pubblico degli immobili interessati.

In proposito, la relazione riferisce che, dalle interlocuzioni svolte con gli Enti territoriali interessati, il potenziale fabbisogno risulta non superiore a 50 casi specifici. Ad essi è associata una stima del contributo medio concedibile pari a euro 400.000,00, comprensivo degli eventuali oneri per demolizioni, il che produce un fabbisogno finanziario stimato in euro 20 milioni. Applicando un ulteriore margine prudenziale del 25 per cento, il fabbisogno finanziario massimo derivante dalla disposizione in esame è stimato in euro 25 milioni.

Per quanto concerne la disponibilità delle risorse, la relazione evidenzia che le risorse finanziarie stanziata per l'attuazione delle misure di ricostruzione privata, al netto di quanto previsto nell'articolo 1, comma 607, della legge n. 199 del 2025, risultano allo scopo sufficienti atteso che residua una disponibilità quantificata in euro 84 milioni.

Il fabbisogno massimo stimato per l'attuazione della misura, quantificato in euro 25 milioni, trova, quindi, copertura nell'ambito delle risorse già stanziata e disponibili, a legislazione vigente, nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 per l'attuazione delle misure di ricostruzione privata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a valere sulla citata disponibilità residua.

Viene specificato, infine, che tutte le misure di ricostruzione privata prevedono la concessione di contributi fino a determinati massimali, restando ferma anche la clausola di invarianza già oggi prevista dal comma 3-*quater* del medesimo articolo 20-*sexies*.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, reca modifiche alla disciplina della delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito nell'ambito degli interventi di ricostruzione sui beni privati danneggiati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024.

In particolare, la norma tra l'altro:

- precisa che il contributo di delocalizzazione può essere richiesto anche per l'impossibilità di provvedere alla riparazione dell'immobile nel medesimo luogo, oltre che per l'impossibilità di provvedere alla ricostruzione dello stesso, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato, e possa riguardare anche le spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di

promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato. All'attuazione di tale disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, [comma 1, lettera *a*) e comma 2];

- prevede che la delocalizzazione possa essere richiesta non soltanto per interventi connessi agli eventi metereologici di cui sopra ma anche per immobili soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali è stato emesso un provvedimento di sgombero o evacuazione e, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione. A tal fine, il Commissario straordinario è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del citato decreto-legge n. 61 del 2023, destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata [comma 1, lettera *b*) e comma 2];
- individua gli interventi di mitigazione la cui programmazione risulta ostativa all'accesso al contributo per la delocalizzazione. In particolare, deve trattarsi di interventi in esito ai quali l'autorità competente, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, con l'avvalimento delle strutture tecniche ordinariamente competenti, ritiene di poter rimuovere il provvedimento di sgombero o evacuazione precedentemente adottato [comma 1, lettera *b*)];
- reca le conseguenti norme di coordinamento in relazione alla disciplina delle aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, prevedendo altresì che tali aree siano acquisite al patrimonio disponibile del Comune, con ordinanza del Commissario straordinario, solo ove necessario [comma 1, lettera *c*)].

Al riguardo, con riferimento alla lettera *a*), che modifica, tra l'altro, la lettera *b*) del comma 3-*bis* dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, si rileva che le novelle alla vigente disciplina in materia di contributi di delocalizzazione, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, sembrerebbero estendere la possibilità di concessione di tali contributi,

oltre che alle spese per l'acquisto degli immobili, anche "alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato", modificando conseguentemente gli importi dei contributi di delocalizzazione al momento concedibili, fermo restando, comunque, che tali contributi non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 3-*quater* del medesimo articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. In merito a tale aspetto, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Non si hanno invece osservazioni da formulare, per quanto attiene gli ulteriori interventi che possono beneficiare del contributo per la delocalizzazione di cui alla lettera *b)*, ossia gli interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi, posto che tale contributo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, e che, come risulta dalla relazione tecnica, da un lato, il fabbisogno finanziario che ne deriva è coerente con tale limite di spesa, dall'altro, la menzionata contabilità speciale reca le occorrenti disponibilità per farvi fronte.

Inoltre, sempre con riferimento alla lettera *b)*, non si formulano rilievi sulle attività effettuate dalle strutture tecniche a supporto delle autorità competenti circa la valutazione degli interventi di mitigazione dei fattori di rischio poiché, come riportato dalla relazione tecnica, le stesse sono effettuate senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito delle ordinarie competenze d'istituto.

Infine, non si formulano osservazioni neppure con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *c)*, atteso che, come chiarito dalla relazione tecnica, sono volte ad allineare la normativa vigente alle modifiche e alle novità introdotte con le lettere precedenti.

ARTICOLO 22

Sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023

Le norme introducono i commi da 1-*ter* a 1-*decies* all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024, recante norme in materia di sostegno del lavoro in agricoltura.

La novella prevede che, al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sia riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi e alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, qualificati come medie e grandi imprese⁵⁸ ed operanti nelle zone agricole di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 (che comprendono comuni ricadenti nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana), un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato dal successivo comma 1-*quinquies*. Le agevolazioni sono subordinate al rispetto dei limiti e degli obblighi dettati dalla normativa europea⁵⁹ (comma 1, *cpv.* commi 1-*ter* e 1-*quater*).

L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472⁶⁰. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (*crop level* o *affected unit level*), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso (comma 1, *cpv.* comma 1-*quinquies*).

Il calcolo della perdita deve comprendere:

- la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unità produttive registrata nell'anno dell'evento;

⁵⁸ Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE.

⁵⁹ Di cui agli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472.

⁶⁰ La perdita di reddito è quindi calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno dal risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato. Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario direttamente a causa della calamità naturale; da esso sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

- la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla regione;
- l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonché gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;
- la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti.

L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente (comma 1, *cpv.* comma 1-*sexies*).

Le agevolazioni possono essere cumulate⁶¹ con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat⁶², purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al precedente comma 1-*quinqüies* (comma 1, *cpv.* comma 1-*septies*).

La domanda è presentata all'INPS che, all'esito della quantificazione operata dalla regione, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, relative alla regolarità contributiva e all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (comma 1, *cpv.* comma 1-*octies*).

Le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive (comma 1, *cpv.* comma 1-*nonies*).

Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-*nonies*, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-*quinqüies*, comma 4, del

⁶¹ Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472

⁶² L'articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

decreto-legge n. 61 del 2023, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e acquisite all'erario (comma 1, *cpv.* comma 1-*decies*).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Esonero contributi previdenziali e assistenziali pagati nel 2024, a favore di imprese cooperative e cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi a compensazione dei danni causati da eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023							40.5		
Minori entrate contributive									
Esonero contributi previdenziali e assistenziali pagati nel 2024, a favore di imprese cooperative e cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi a compensazione dei danni causati da eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023				40.5					
Minori spese in conto capitale									
Versamento all'INPS di risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata				40,5			40,5		

La relazione tecnica afferma che le disposizioni intervengono sull'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024, introducendo un nuovo meccanismo finalizzato al riconoscimento di un beneficio sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel 2026 a carico dei datori di lavoro in conseguenza dei danni subiti

dalle imprese agricole cooperative e dai loro consorzi, classificabili come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 come individuati dall'Allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023.

L'intervento persegue l'obiettivo di fornire un esonero conforme al quadro europeo degli aiuti di Stato alle realtà produttive di maggiori dimensioni che, avendo subito gravi compromissioni delle produzioni e del potenziale aziendale, richiedono un meccanismo specifico volto al riconoscimento integrale dell'esonero contributivo. La misura consiste nel riconoscimento di un beneficio nell'anno 2026 commisurato al valore dei contributi previdenziali e assistenziali versati per i periodi di competenza intercorrenti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 e, comunque, nel limite massimo dell'importo del danno effettivamente subito e accertato secondo la procedura definita dalla disposizione.

Per assicurare la conformità al Regolamento (UE) 2022/2472, la quantificazione dell'agevolazione è subordinata all'applicazione di criteri rigorosi: la perdita di reddito deve essere attestata mediante perizia asseverata effettuata da un professionista abilitato e la valutazione deve essere compiuta per ciascun beneficiario a livello di singola coltura o unità produttiva colpita, nel rispetto delle prescrizioni del medesimo regolamento europeo. La perdita è determinata confrontando il valore della produzione media annua delle superfici danneggiate, calcolata mediante media olimpica o triennale, con il valore della produzione effettiva dell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso. Dal valore così ottenuto devono essere dedotti i costi diretti variabili non sostenuti, mentre devono essere inclusi i costi fissi e indiretti comunque sostenuti dall'impresa, nonché gli eventuali costi aggiuntivi affrontati per la salvaguardia del potenziale produttivo. Sono inoltre dedotti gli importi già liquidati da assicurazioni o da fondi mutualistici operanti sulla medesima fattispecie dannosa. L'intensità dell'aiuto, data dalla somma del contributo e degli ulteriori ristori percepiti, non può comunque superare il 100 per cento dei costi ammissibili.

La determinazione del danno è effettuata dalla regione competente, che quantifica l'importo spettante a ciascun beneficiario. La domanda è presentata all'INPS, il quale, sulla base della quantificazione regionale e previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa, provvede all'accredito dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale. L'erogazione è subordinata alla previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione europea da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in conformità all'articolo 11 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Il beneficio può essere cumulato con altri aiuti di Stato, incluso il Fondo AgriCat, purché riguardino diversi costi ammissibili o, qualora relativi agli stessi costi, a condizione che non comportino il superamento dell'intensità massima del 100 per cento stabilita dal citato Regolamento europeo e, comunque, nel limite della contribuzione dovuta per il periodo considerati.

L'agevolazione prevista risulterebbe ulteriore a quella eventualmente già percepita ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024 e sarebbe erogabile, a fronte del danno indiretto calcolato come illustrato al comma 1-*quiquies*, inserito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge in esame, entro il limite massimo di 40,5 milioni, quantificato

come differenziale tra il valore complessivo dei contributi di competenza 2024 e quanto eventualmente già percepito. L'INPS disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. Dalle informazioni allo stato disponibili, le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione delle misure di ricostruzione privata al netto di quanto previsto nell'articolo 1, comma 607, della legge n. 199 del 2025, sono sufficienti per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle predette misure di ricostruzione privata e residua una disponibilità quantificata in euro 84 milioni, ridotta a euro 59 milioni in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 21 del presente provvedimento. L'onere quantificato per l'attuazione della misura trova, quindi, copertura nell'ambito delle risorse già stanziare e disponibili, a legislazione vigente, nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a valere sulla citata disponibilità residua.

A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono, al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alle imprese cooperative e loro consorzi e alle cooperative di imprenditori agricoli, nonché ai loro consorzi, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo come quantificato dalle medesime disposizioni in base alla perdita di reddito del beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali e determinato dalla regione. Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il

medesimo Commissario provvede al versamento delle risorse finanziarie in favore dell'INPS. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e acquisite all'erario.

Al riguardo, non si formulano osservazioni riguardo alla quantificazione degli oneri dal momento che gli stessi si configurano come limite di spesa, a presidio del quale è previsto un meccanismo di salvaguardia, e che gli importi *pro capite* delle agevolazioni saranno definiti direttamente dalle regioni.

In base al suddetto meccanismo, qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.

Riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti pubblici interessati (INPS e regioni), appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli stessi possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico, della finanza pubblica.

Con riferimento alle modalità di copertura, si segnala che la relazione tecnica conferma la disponibilità delle risorse appostate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e originariamente destinate alle misure di ricostruzione privata.

Ciò premesso, appare comunque necessario acquisire chiarimenti dal Governo, giacché dette risorse, come desumibile dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, pur essendo di conto capitale, vengono impiegate a copertura di oneri correnti, determinando con ciò una conseguente dequalificazione della spesa.

ARTICOLO 23

Disposizioni finali

Le norme chiariscono che, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data

del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto della norma e afferma che il territorio comunale di Niscemi è compreso nel perimetro dell'emergenza dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 e il movimento franoso che ha interessato il territorio comunale di Niscemi è regolato dall'ordinanza di protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

La relazione tecnica afferma altresì che la disposizione ha natura meramente chiarificatrice di quanto già previsto dal riferimento agli eventi meteorologici per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui alla deliberazione del 26 gennaio 2026, come emergente dall'inserimento del Comune di Niscemi tra i Comuni allegati all'ordinanza n. 1180 del 2026 e dalla presenza, nell'ambito di tale ordinanza, di un apposito articolo recante "Ulteriori misure per fronteggiare la frana di Niscemi". Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame chiariscono che, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici iniziati dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza il 26 gennaio 2026, includono anche quelli che hanno causato la frana nel comune di Niscemi. Di conseguenza, tra i danni riconosciuti rientrano anche quelli provocati dalla frana verificatasi a Niscemi a partire dalla stessa data.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura meramente chiarificatrice di quanto già previsto dal riferimento agli eventi meteorologici per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui alla deliberazione del 26 gennaio 2026.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 24

Disposizioni finanziarie

Le norme dispongono che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere *a)* e *b)*, pari a 356.116.955 euro per l'anno

2026, 28.116.955 euro per l'anno 2027 e 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:

- quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario (comma 1, lettera *a*));
- quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 1, lettera *b*));
- quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia (comma 1, lettera *c*));
- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo (comma 1, lettera *d*));
- quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 1, lettera *e*));
- quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (comma 1, lettera *f*)).

Si prevede altresì che le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, del provvedimento in esame provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate extratributarie									
Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 148, c.1, L. 388/2000.	180								
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 15, c. 3, D.Lgs. 102/2004	18								
Minori spese correnti									
Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 148, c.1, L. 388/2000.				180			180		
Riduzione Tabella A - Turismo	5			5			5		
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (FEI) di cui all'art.1, c. 200. L. 190/2014	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Minori spese in conto capitale									
Riduzione dei contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori di cui all'art. 1, c.		25			25			25	

139, L. 145/2018									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 15, c. 3, D.Lgs. 102/2004				18			18		
Riduzione del Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale di cui all'art.1, c.555, L. 199/2025	150			150			150		

La relazione tecnica richiama il contenuto della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 24 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere *a)* e *b)*, pari nel complesso a euro 356.116.955 per l'anno 2026, a 28.116.955 euro per l'anno 2027 e a 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018;
- quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c)*, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del

decreto legislativo n. 102 del 2004, da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia;

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *d*), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero del turismo;

- quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *e*), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024;

- quanto, infine, a 150 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *f*), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025.

Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto dal comma 1 della disposizione in commento, nonché all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 2, provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, potrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare - tra le disposizioni che vengono salvaguardate - l'articolo 5, comma 11, e l'articolo 6, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti, rispettivamente, dall'articolo 5, comma 9, e dall'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 22, comma 1, che nel capoverso comma 1-*decies* reca un'autonoma disposizione di copertura finanziaria riportata nel prospetto degli effetti finanziari del provvedimento.

Si segnala, peraltro, che l'articolo 5, comma 10, e l'articolo 6, comma 3, recano autonome clausole di invarianza finanziaria riferite alle attività svolte dall'INPS ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6.

Tanto premesso, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, si prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'importo degli oneri indicati all'alinea del medesimo comma e la somma dei mezzi di copertura di cui alle lettere da *a*) a *f*) del medesimo comma 1.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera a), si fa presente che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del richiamato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla predetta Autorità sono destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori⁶³.

Tanto premesso, si rileva che la modalità di copertura finanziaria in esame si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni.

Tuttavia, tenuto conto al riguardo dell'assenza nella relazione tecnica di elementi informativi sul piano quantitativo, appare opportuno che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla predetta data del 18 febbraio 2026, ai pertinenti programmi di spesa, al fine di valutare la congruità degli importi indicati dalla disposizione in esame, nonché una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), si fa presente che la predetta disposizione prevede la riduzione, in misura pari a 25 milioni di euro per l'anno 2027,

⁶³ Quota parte di tali entrate affluisce, infatti, al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", sul quale risultano iscritti, per l'anno in corso, 33 milioni di euro.

Il comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 148 della legge n. 388 del 2000 specifica, altresì, che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinate alle medesime iniziative, individuate di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione, per l'anno 2026, di 23.423.076 euro.

In particolare, le entrate di cui trattasi sono quelle cosiddette "stabilizzate", per le quali, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, è consentita l'iscrizione in bilancio di una corrispondente previsione di spesa, commisurata all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione. Per una conferma in tal senso, si veda, da ultimo, la circolare RGS n. 4 del 10 febbraio 2025, recante "Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2025-2027 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo", le cui indicazioni risultano applicabili anche al bilancio di previsione 2026-2028.

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In proposito, si ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha disposto lo stanziamento di risorse in favore dei comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite massimo di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Al riguardo, si fa presente che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 715 milioni di euro per l'anno 2027⁶⁴.

Ciò premesso, nel rilevare l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle suddette risorse e la possibilità di utilizzarle senza pregiudicare impegni già assunti a legislazione vigente, si osserva che la disposizione in esame determina la riduzione di un'autorizzazione di spesa riferita a spese in conto capitale, mentre, anche alla luce delle indicazioni contenute nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, gli oneri derivanti dal provvedimento nell'anno 2027 – segnatamente quelli derivanti dall'articolo 1, comma 1, che dispone l'incremento delle risorse destinate a fronteggiare i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 – si riferiscono a spese di parte corrente. In questo senso, pertanto, la disposizione sembra determinare una dequalificazione della spesa. Sul punto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c), si fa presente che le dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ivi richiamate, sono quelle relative al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori e al Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, iscritti, rispettivamente, sui capitoli 7411 e 7439 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

⁶⁴ L'articolo 1, comma 8, lettera d), del decreto-legge n. 19 del 2024 ha ridotto la summenzionata autorizzazione di spesa, in relazione all'annualità interessata, per un ammontare pari a 35 milioni di euro.

In particolare, si rammenta che il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori è diretto al finanziamento di interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che abbiano subito danni da calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi eccezionali, incluse le epizootie, nonché di interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola. Tale Fondo, come risulta dalla nota di variazioni riferita al disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 da ultimo approvato⁶⁵, non reca per l'anno 2026 una dotazione in termini di competenza e presenta residui di consistenza pari a 22.321.362 euro.

Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, invece, è diretto al finanziamento di misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e di altre misure di gestione del rischio.

Tale Fondo reca, per l'anno 2026, una dotazione in termini di competenza pari a 50 milioni di euro e non presenta risorse iscritte in conto residui.

Al riguardo, stante l'assenza di elementi di informazione nell'ambito della relazione tecnica, ai fini della corretta verifica in sede parlamentare della disposizione di copertura in esame appare opportuno che il Governo fornisca delucidazioni in merito all'ammontare complessivo delle risorse residue non utilizzate da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia, quali risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni dei citati Fondi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2012, anche con l'indicazione degli estremi dei medesimi atti di riparto.

Appare parimenti opportuno che il Governo fornisca una conferma in ordine al fatto che le risorse di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato siano libere da impegni di spesa eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi ai quali le stesse risultano preordinate.

Per quanto attiene alla modalità di copertura di cui alla lettera d), non si hanno osservazioni da formulare giacché, come riportato anche dalla relazione tecnica, l'accantonamento del

⁶⁵ Legge n. 199 del 2025.

fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera e), si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

Al riguardo, fermo restando che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo è stato accantonato, in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente per l'anno 2026 alla riduzione operata dalla disposizione in esame, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria anche per ciascuna delle annualità successive e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera f), si fa presente che l'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato alla riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche. Al riguardo, si segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo, iscritto sul capitolo di spesa 7272 del summenzionato stato di previsione, risulta accantonato, per l'anno 2026, un importo equivalente alla riduzione operata dalla disposizione in esame. Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare.